

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 luglio 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARERULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 95081

## REGIONI

## SOMMARIO

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1995, n. 1.

Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Monte Fenera ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1995, n. 2.

Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro ..... Pag. 5

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1995, n. 3.

Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici. Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 ..... Pag. 8

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1995, n. 4.

Istituzione dell'Osservatorio regionale dell'artigianato. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1995, n. 5.

Intervento straordinario sugli oneri per le analisi previste dalle norme di cui ai decreti ministeriali 9 maggio 1991, n. 184 e n. 185 ..... Pag. 10

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 6.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1995 ..... Pag. 10

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1995, n. 7.

Determinazione delle piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali di nuova istituzione ..... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1995, n. 8.

Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere ..... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1995, n. 9.

Modifiche alla L.R. 30 giugno 1992, n. 32 (Attuazione del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali) ..... Pag. 20

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1995, n. 3.

Approvazione del piano di politica del lavoro per il triennio 1995/1997 e modificazione alla legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 (Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione) ..... Pag. 21

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1995, n. 7.

Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1995-1997 ..... Pag. 21

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1995, n. 8.

Bilancio di previsione per l'anno 1995 ..... Pag. 21

**REGIONE SICILIA**

DECRETO PRESIDENZIALE 20 gennaio 1995, n. 11.

Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994-1996. Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 ed il 28 dicembre 1994 . . . . . Pag. 21

LEGGE 1 marzo 1995, n. 12.

Integrazioni all'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27. Abrogazione di norme . . . . . Pag. 26

LEGGE 1 marzo 1995, n. 13.

Interventi a favore dei familiari degli operai forestali deceduti nell'incendio boschivo in contrada Mitoggio nel comune di Castiglione di Sicilia . . . . . Pag. 27

LEGGE 1 marzo 1995, n. 14.

Modifica dell'articolo 31 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, concernente disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate . . . . . Pag. 27

LEGGE 1 marzo 1995, n. 15.

Istituzione della «Giornata annuale dei donatori di organi» e di premi annuali intitolati a Nicholas Green. . . . . Pag. 27

LEGGE 1 marzo 1995, n. 16.

Interventi a sostegno della stamperia Braille e modifiche all'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33 relativamente al Consiglio di amministrazione dell'Istituto dei ciechi «Opere riunite I. Florio - F. ed A. Salamone» di Palermo . . . . . Pag. 28

LEGGE 1 marzo 1995, n. 17.

Provvidenze in favore del personale della ex «Siciltra-ding S.p.A.» . . . . . Pag. 29

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 3 febbraio 1995, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995-1997 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria) . . . . . Pag. 29

LEGGE PROVINCIALE 3 febbraio 1995, n. 2.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1995 e pluriennale 1995-1997 . . . . . Pag. 29

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1995, n. 1.

## Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Monte Fenera.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 2 dell'11 gennaio 1995)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione del Parco naturale del Monte Fenera istituito con legge regionale 30 marzo 1987, n.22.

## Art. 2.

*Accesso*

1. L'accesso al Parco è libero e consentito tutti i giorni, fatto salvo quanto previsto all'art. 6.

2. Le comitive organizzate e le scolaresche possono avvalersi dell'accompagnamento di personale messo a disposizione dall'Ente di gestione, previo avviso di almeno dieci giorni.

## Art. 3.

*Circolazione dei mezzi motorizzati*

1. La circolazione con mezzi motorizzati è consentita lungo la rete viabile principale e lungo le strade di accesso alle abitazioni ed ai fondi di proprietà.

2. È vietato compiere percorsi fuoristrada e percorrere strade e sentieri preclusi al traffico.

3. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 2:

a) i mezzi di servizio e quelli autorizzati;

b) i mezzi delle pubbliche amministrazioni;

c) i mezzi utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole e selvicolturali;

d) i mezzi impiegati nelle sistemazioni ed opere idrauliche e forestali, nonché nelle operazioni di pronto intervento ed antincendio.

4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

## Art. 4.

*Circolazione dei veicoli non motorizzati*

1. La circolazione dei veicoli non motorizzati è consentita lungo le strade ed i sentieri.

2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

## Art. 5.

*Accesso alle grotte*

1. L'accesso alle grotte di interesse archeologico denominate Ciota Clara, Ciutarun, Belvedere, Grotta del Laghetto e Tana della Volpe è consentito previa autorizzazione della Soprintendenza Archeologica del Piemonte.

2. L'accesso alle grotte di interesse speleologico non elencate al comma 1 è consentito:

a) ai visitatori accompagnati da personale autorizzato, previo avviso all'Ente di gestione;

b) agli speleologi, previa compilazione di moduli con i quali sia segnalata la loro presenza in grotta e sia specificata l'eventuale campagna di lavoro o di addestramento da effettuare.

3. Nelle aree carsiche del Parco le attività di studio, ricerca e documentazione, di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 30 maggio 1980, n.69 «Tutela del Patrimonio speleologico della Regione Piemonte», sono condotte sulla base di accordi e convenzioni con l'Ente di gestione.

4. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato.

5. Le violazioni delle norme di cui al comma 2 comportano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

## Art. 6.

*Divieto temporaneo di accesso*

1. L'Ente di gestione può temporaneamente impedire l'accesso a particolari e limitate zone a fini selvicolturali, faunistici e di salvaguardia di particolari emergenze individuate in sintonia con le finalità del Parco; tali zone sono opportunamente indicate con apposite tabelle.

2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

## Art. 7.

*Abbandono di piccoli rifiuti*

1. È vietato l'abbandono anche temporaneo di rifiuti derivanti dal consumo di pasti, bevande e da pic-nic.

2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000. La sanzione è raddoppiata qualora il trasgressore, invitato dall'agente verbalizzante, non provveda alla rimozione dei rifiuti.

## Art. 8.

*Lavaggio di stoviglie ed automezzi*

1. Il lavaggio di stoviglie, biancheria ed automezzi nelle acque di sorgente, lungo i corsi d'acqua e negli specchi d'acqua ferma è vietato.

2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.

## Art. 9.

*Accensione di fuochi*

1. L'accensione di fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell'anno.

2. Nelle aree appositamente attrezzate, individuate e segnalate dall'Ente di gestione, nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale 9 giugno 1994, n.16, è ammesso l'uso di forneli da campo e di attrezzature per la cottura di cibi.

3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

## Art. 10.

*Abbruciamenti*

1. L'abbruciamento diffuso di materiale vegetale è consentito nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale n.16/1994.

2. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è consentito unicamente quando la distanza dai boschi superi i cinquanta metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di Polizia forestale, a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidità atmosferica ed in assenza di vento.

3. Durante l'abbruciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti, fino al totale esaurimento della combustione, con personale sufficiente e con mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.

4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa di L. 100.000 a L. 1.000.000.

#### Art. 11.

##### *Raccolta della flora spontanea*

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva sono regolati dalla legge regionale 2 novembre 1982 n. 32/1982 e dalle successive modifiche ed integrazioni; sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali.

2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano le sanzioni amministrative previste dall'art. 38, primo comma, lettera g), della legge regionale n. 32/1982, pari a L. 20.000 più L. 5.000 per ogni esemplare raccolto, nel caso di specie a protezione assoluta, e da L. 5.000 a L. 50.000 nel caso delle altre specie.

#### Art. 12.

##### *Raccolta dei funghi*

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione dei funghi epigei, anche non commestibili, sono regolati dalla legge regionale n. 32/1982 e dalla legge 23 agosto 1993, n. 352.

2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione può stabilire diverse disposizioni per la raccolta dei funghi ai sensi dell'art. 6 della legge n. 352/1993.

3. I Comuni e la Comunità Montana comunicano alla Direzione del Parco, ai fini della vigilanza, l'avvenuto rilascio dei tesserini previsti dall'art. 22 della legge regionale n. 32/1982.

4. Al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso ed ai loro familiari sono consentite la raccolta e la commercializzazione dei funghi, ai sensi della legge regionale n. 32/1982 e della legge n. 352/1993, previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

5. Le violazioni della norma di cui al presente articolo comportano le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale n. 32/1982 e dalla legge n. 352/1993.

#### Art. 13.

##### *Raccolta dei prodotti del sottobosco*

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione dei prodotti del sottobosco sono regolati dalla legge regionale n. 32/1982.

2. Al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso ed ai loro familiari sono consentite la raccolta e la commercializzazione dei prodotti del sottobosco, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 della legge regionale n. 32/1982, previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa prevista dall'art. 38, primo comma, lettera f), della legge regionale n. 32/1982, pari a L. 10.000 più L. 3.000 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita.

4. Le violazioni della norma di cui al comma 2 comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

#### Art. 14.

##### *Raccolta di frutta*

1. La raccolta di castagne e di altra frutta è consentita al proprietario, all'usufruttuario, al fittavolo, al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso, ai loro familiari, nonché alle persone autorizzate dagli stessi.

2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.

#### Art. 15.

##### *Cattura di anfibi, molluschi e gamberi*

1. La raccolta, l'asportazione, l'uccisione volontaria e la detenzione per la vendita di anfibi, molluschi e gamberi d'acqua dolce sono vietati.

2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 per ogni esemplare.

#### Art. 16.

##### *Raccolta di insetti*

1. La cattura, l'asportazione o l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di insetti di qualsiasi ordine e specie sono vietate.

2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nonché l'applicazione delle norme di Polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.

3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

#### Art. 17.

##### *Asportazione di rocce e minerali*

1. L'asportazione ed il danneggiamento di rocce e di minerali sono vietati.

2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

#### Art. 18.

##### *Asportazione di fossili e di materiale archeologico, etnologico e paleontologico*

1. L'asportazione ed il danneggiamento di fossili e di materiale archeologico, etnologico e paleontologico, nonché il calco ed il danneggiamento delle incisioni rupestri sono vietati.

2. L'imbrattamento delle superfici e delle pareti rocciose, anche a scopo di segnalazione, sono vietati.

3. Le violazioni del divieto di cui al comma 1 comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato.

4. Le violazioni del divieto di cui al comma 2 comportano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

#### Art. 19.

##### *Introduzione di cani*

1. È consentita l'introduzione di cani, purché al guinzaglio e lungo i sentieri lontani dagli abitati.

2. Sono esclusi dalla limitazione di cui al comma 1 i cani a seguito delle mandrie e greggi autorizzate al pascolo, quelli utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, nonché i cani da fiuto e quelli utilizzati per operazioni di soccorso, sotto il controllo diretto del relativo operatore.

3. La presenza di cani da guardia nelle case rurali sprovviste di recinzione deve essere segnalata da appositi cartelli.

4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

## Art. 20.

*Attività ludico-sportive*

1. Le attività sportive, ludiche e ricreative sono consentite nel rispetto della presente legge; qualora presuppongano un afflusso notevole di persone, il loro svolgimento è subordinato all'autorizzazione dell'Ente di gestione.

2. L'uso di cavalli e di biciclette da montagna è consentito lungo i percorsi appositamente segnalati.

3. L'attività di arrampicata sportiva è consentita nei luoghi appositamente attrezzati e segnalati, previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

## Art. 21.

*Disturbo della quiete e dell'ambiente naturale*

1. Il disturbo della quiete, dell'ambiente naturale e della fauna, sono vietati.

2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

*Attività cine-fotografica*

1. L'attività fotografica e la ripresa di filmati, sia a livello professionale che amatoriale, sono consentite quando non danneggino con l'uso di proiettori luminosi l'ambiente interessato e quando non arrechino disturbo ed oggettivo pericolo alle attività di nidificazione e di riproduzione degli animali; a tal fine, l'Ente di gestione dà pubblicità con idonea segnaletica ai periodi in cui le attività sono vietate in relazione ad ogni specie animale.

2. L'esercizio dell'attività professionale a scopo divulgativo è subordinato all'autorizzazione dell'Ente di gestione, previo assenso di eventuali altri Enti competenti. L'operatore è tenuto a consegnare all'Ente di gestione una copia del materiale prodotto e, a garanzia di ciò, versa un'adeguata cauzione che è restituita dall'Ente medesimo alla consegna del materiale.

3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

## Art. 23.

*Cartelli pubblicitari*

1. L'installazione di cartelli e l'apposizione di manifesti pubblicitari, al di fuori degli spazi appositamente individuati, sono vietati.

2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.

*Danneggiamenti*

1. Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi del Parco comporta la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000, oltre alla facoltà dell'Ente di gestione di rivalersi dei danni subiti.

## Art. 25.

*Deroghe*

1. Il Consiglio Direttivo del Parco può concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici e di studio purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri organi od autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative e a termine.

2. Le autorizzazioni in deroga devono essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.

3. Il personale dell'Ente di gestione può agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge secondo le indicazioni ed i programmi del Consiglio Direttivo.

## Art. 26.

*Vigilanza*

1. La vigilanza e l'accertamento delle violazioni sono affidati al personale dell'Ente di gestione ed i soggetti di cui all'art. 10 della legge n. 22/1987, previa convenzione con gli Enti di appartenenza.

## Art. 27.

*Procedure*

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono introitate nel bilancio della Regione al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate per l'anno 1994 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni, di cui all'art. 24, sono introitate nel Bilancio del Parco, per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.

4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 gennaio 1995

BRIZIO

95R031

## LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1995, n. 2.

**Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 2 dell'11 gennaio 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro istituito con legge regionale 28 aprile 1980, n. 31.

1. L'accesso al Parco è consentito dall'alba al tramonto lungo le strade carrozzabili e lungo i sentieri segnalati; è libero per il transito lungo la strada che collega i comuni di Rocchetta Tanaro e di Mombercelli.

2. L'accesso a cavallo è consentito esclusivamente lungo i percorsi appositamente segnalati.

3. L'accesso con le biciclette è consentito lungo le strade carrozzabili e lungo i percorsi appositamente segnalati.

4. L'accesso dei proprietari di immobili, degli aventi titolo su di essi e dei soggetti dagli stessi autorizzati è libero e non condizionato dalle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

1. La circolazione nel Parco con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo, al di fuori delle strade carrozzabili e dei percorsi appositamente individuati e segnalati per il raggiungimento delle aree attrezzate, è vietata.

2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:

a) i mezzi delle pubbliche amministrazioni;

b) i mezzi utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole e silvo-colturali e per il raggiungimento delle abitazioni e dei fondi;

c) i mezzi impiegati nelle sistemazioni ed opere idrauliche e forestali e nelle operazioni antincendio e di pronto intervento;

d) i mezzi muniti di contrassegno rilasciato dall'Ente di gestione per motivate e comprovate necessità; il contrassegno non può essere rilasciato per periodi di validità superiore ai sessanta giorni.

3. È vietato lo svolgimento di competizioni di mezzi motorizzati; raduni e manifestazioni di mezzi motorizzati sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Ente di gestione.

4. Su tutto il territorio del Parco è vietato compiere percorsi fuori strada con mezzi motorizzati: sono comunque consentiti i percorsi fuori strada necessari per lo svolgimento delle attività agricole e delle attività di vigilanza e di pubblico servizio.

5. La sosta dei mezzi dei visitatori è limitata alle aree di parcheggio appositamente predisposte.

6. Gli accessi carrabili sulle strade precluse al transito sono chiusi con sbarre mobili e devono essere richiusi dopo il passaggio dei mezzi autorizzati.

7. La velocità massima consentita ai mezzi motorizzati è di trenta chilometri orari, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e di vigilanza.

8. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000; nel caso di inosservanza del divieto di cui al comma 3, la sanzione è applicabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni ed è maggiorata di dieci volte per gli organizzatori delle stesse che ne rispondono in solido.

#### Art. 4.

##### *Chiusura temporanea di strade e divieti temporanei di accesso*

1. L'Ente di gestione o la Direzione del Parco possono chiudere temporaneamente al transito, ivi compreso a quello dei soggetti autorizzati, parte o la totalità delle strade per motivi di sicurezza, per consentire lo svolgimento di operazioni tecniche o per la manutenzione e la salvaguardia delle strade medesime.

2. La chiusura temporanea di cui al comma 1 è decisa d'intesa con i comuni interessati e della stessa è data pubblicità con idonea segnalazione.

3. L'Ente di gestione del Parco può impedire temporaneamente, d'intesa con i comuni interessati, l'accesso a particolari limitate zone a fini naturalistici, selvicolturali e faunistici; tali zone sono indicate con apposite tabelle.

4. L'accesso in violazione ai divieti temporanei di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

1. Le comitive, le scolaresche ed i gruppi comunque organizzati possono effettuare la visita del Parco solamente se accompagnati dal personale messo a disposizione dall'Ente di gestione o previa autorizzazione della Direzione del Parco.

2. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 ed è applicabile ai singoli partecipanti ed agli organizzatori che ne rispondono in solido.

1. Sul territorio del Parco è vietato il campeggio, temporaneo, con tende o qualsiasi altro mezzo di soggiorno.

2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 per ogni tenda o mezzo e per ogni giorno o frazione di giorno di permanenza abusiva.

##### *Abbandono di piccoli rifiuti*

1. È vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti, di bevande e da picnic o da altre attività connesse con la fruizione del Parco a fini scientifici, didattici e ricreativi.

2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000. La sanzione è raddoppiata qualora il trasgressore, invitato dall'agente verbalizzante, non provveda alla rimozione dei rifiuti ed ai loro deposito negli appositi contenitori.

##### *Accensione di fuochi*

1. L'accensione di fuochi dell'anno.

2. Nelle aree appositamente attrezzate, individuate e segnalate dall'Ente di gestione, nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 16, è ammesso l'uso di fornelli da campo e di attrezzature per la cottura di cibi.

3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000. La sanzione è raddoppiata qualora il trasgressore non provveda allo spegnimento immediato del fuoco, al ripristino del luogo, mediante la rimozione del materiale incombusto e comunque utilizzato ed al suo deposito negli appositi contenitori.

##### *Abbrucciamenti*

L'abbrucciamento diffuso di materiale vegetale è consentito nel rispetto delle norme previste dalla legge 9 giugno 1994, n. 16.

2. L'abbrucciamento delle stoppie e di altri residui vegetali è consentito unicamente quando la distanza dai boschi superi i cinquanta metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di Polizia forestale, a condizione che il luogo dove avviene l'abbrucciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidità atmosferica ed in assenza di vento.

3. Durante l'abbrucciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti, fino al totale esaurimento della combustione, con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.

4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

## Art. 10.

*Raccolta della flora spontanea*

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva sono vietati; sono fatte salve le normali operazioni commesse alle attività agricole e selvicolturali.

2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano le sanzioni amministrative previste dall'art. 38, primo comma, lettera g), della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, pari a L. 20.000 più L. 5.000 per ogni esemplare raccolto, nel caso di specie a protezione assoluta, e da L. 5.000 a L. 50.000 nel caso delle altre specie.

## Art. 11.

*Raccolta dei funghi*

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di funghi epigei, anche non commestibili, sono vietati.

2. È fatto salvo l'esercizio del diritto di uso civico di fungatico a favore delle Comunità locali, nei modi, nei tempi e con i limiti di cui alla legge regionale n. 32/1982, ed alla legge 23 agosto 1993, n. 352.

3. Il Sindaco rilascia, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 32/1982, ai residenti del comune territorialmente interessato un tesserino predisposto dall'Ente di gestione del Parco; dell'avvenuto rilascio del tesserino è data comunicazione alla Direzione del Parco, ai fini della vigilanza.

4. Le violazioni della norma di cui al presente articolo comportano le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale n. 32/1982 e dalla legge n. 352/1993.

## Art. 12.

*Raccolta prodotti del sottobosco*

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di qualsiasi prodotto del sottobosco, fatta eccezione per la raccolta di funghi epigei regolata dall'art. 11, sono vietati.

2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

## Art. 13.

*Raccolta di anfibi e molluschi*

1. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione volontaria di qualsiasi specie di molluschi e di anfibi sono vietate.

2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 per ogni esemplare.

*Raccolta degli insetti*

1. La cattura, l'asportazione o l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di insetti di qualsiasi ordine e specie sono vietate.

2. Sono fatte salve le normali operazioni commesse alle attività agricole e selvicolturali, nonché l'applicazione delle norme di Polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.

3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

## Art. 15.

*Introduzione di cani*

1. È consentita l'introduzione di cani, purché al guinzaglio, nelle aree attrezzate e lungo le strade ed i sentieri.

2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

## Art. 16.

*Disturbo della quiete e dell'ambiente naturale*

1. L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonché giradischi, mangianastri e simili, al di fuori delle aree attrezzate individuate e segnalate dall'Ente di gestione, è vietato.

2. Nelle aree attrezzate, l'uso dei citati apparecchi deve comunque avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale ed alla vita degli animali.

3. È sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso e di quelli ubicati presso le abitazioni private.

4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

## Art. 17.

*Pascolo degli animali*

1. Il pascolo del bestiame di qualsiasi specie è vietato.

2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 4.000 a L. 40.000 per ogni capo di bestiame.

## Art.

*Danneggiamenti*

1. Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi del Parco comporta la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000, oltre alla facoltà dell'Ente di gestione di rivalersi dei danni subiti.

## 19.

*Esercizio della pesca*

1. L'esercizio della pesca nelle acque del Parco è vietato.

2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 200.000.

## Art. 20.

*Utilizzo degli elicotteri*

1. Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di atterraggio o di sorvolo a bassa quota di elicotteri.

2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:

- a) i mezzi di servizio delle pubbliche amministrazioni;
- b) i mezzi autorizzati dalla Giunta Esecutiva del Parco all'esecuzione di lavori o trasporti altrimenti non attuabili.

3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.

## Art. 21.

*Deroghe*

1. Il Consiglio Direttivo del Parco può concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici e di studio purché non conflittino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri organi od Autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.

2. Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.

3. Il personale dell'Ente di gestione può agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge secondo le indicazioni ed i programmi del Consiglio Direttivo.

## Art. 22.

*Vigilanza*

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza dell'Ente di gestione ed ai soggetti di cui all'art. 10 della legge regionale n. 31/1980, previa convenzione con gli Enti di appartenenza.

## Art. 23.

## Procedure

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono introitate nel bilancio della Regione al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate per l'anno 1994 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni, di cui all'art. 18, sono introitate nel bilancio del Parco per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.

4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 gennaio 1995

BRIZIO

95R0332

## LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1995, n. 3.

**Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici. Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 2 dell'11 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis - *Subdelega territoriale* - Nelle categorie di beni di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, ove non sussistano vincoli imposti con atti amministrativi statali o regionali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono subdelegate ai comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di modifica dell'aspetto dei luoghi da eseguire nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e nelle aree di completamento così definiti dagli stessi strumenti urbanistici comunali.

2. Nei casi in cui le zone di cui al comma 1 possedano requisiti di interesse ambientale, storico, culturale individuati ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione comunale rilasciata in subdelega di competenze in virtù dell'art. 82 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 616/1977, deve essere preceduta dal parere vincolante della Commissione regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali di cui all'art. 8.».

## Adempimenti comunali

1. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 20/1989 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorizzazione per gli interventi previsti all'art. 13 ed all'art. 13-bis deve essere rilasciata o negata dal Sindaco entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda con l'osservanza delle norme contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497, sentito il parere della Commissione Igiene Edilizia. I comuni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali ed ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione; gli stessi atti devono, nei medesimi termini, essere inviati alla Regione Piemonte. Le citate autorizzazioni non divengono efficaci fino a quando non si sia provveduto alla loro trasmissione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 gennaio 1995

BRIZIO

95R0333

## LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1995, n. 4.

**Istituzione dell'Osservatorio regionale dell'artigianato.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 2 dell'11 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

## Finalità

1. La Regione Piemonte, al fine di realizzare gli obiettivi derivanti dalle attribuzioni di cui all'art. 4 dello Statuto regionale, promuove un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche del settore artigiano.

2. A tal fine, la Giunta Regionale provvede all'acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari all'attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato.

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1, è istituito l'Osservatorio regionale dell'artigianato operante all'interno dell'Assessorato all'artigianato.



2. L'Osservatorio svolge attività di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al settore artigianale nel contesto del quadro economico regionale, nazionale e internazionale.

3. L'attività dell'Osservatorio regionale dell'artigianato concorre alla realizzazione dell'Osservatorio nazionale e del Sistema informativo nazionale sull'artigianato di cui al decreto legge 31 luglio 1987, n. 318 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399.

4. Per quanto concerne la definizione della struttura organizzativa, la Regione Piemonte provvederà nell'ambito della riorganizzazione delle strutture regionali ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

#### Art. 3.

##### Strumenti dell'Osservatorio

1. Per lo svolgimento dell'attività dell'Osservatorio, la Giunta Regionale si avvale della Commissione regionale per l'artigianato (CRA), istituita ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 e della legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 e di un Comitato tecnico.

2. Il Comitato tecnico, di cui al comma 1, viene istituito con provvedimento della Giunta Regionale ed è composto da:

- il responsabile della struttura regionale preposta all'artigianato, o un suo delegato, che lo presiede;
- il responsabile della struttura regionale preposta alla formazione professionale o un suo delegato;
- il responsabile della struttura regionale preposta all'industria o un suo delegato;
- il responsabile della struttura regionale preposta al lavoro o un suo delegato;
- il direttore dell'IREC o un suo delegato;
- il direttore regionale dell'INPS o un suo delegato;
- un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio piemontesi.

3. Alle riunioni del Comitato tecnico possono essere invitati esperti o rappresentanti di Enti o Associazioni a vario titolo interessate all'attività dell'Osservatorio.

4. Ai componenti del Comitato tecnico, esterni all'Amministrazione Regionale e comunque non vincolati da rapporti di pubblica Amministrazione, viene corrisposta per ogni seduta un'indennità di L. 50.000. Spetta in ogni caso il rimborso delle spese vive di viaggio, se dovute.

5. Il coordinamento tra la CRA e il Comitato tecnico è attuato dal responsabile della struttura regionale preposta all'artigianato.

6. Le funzioni di segreteria del Comitato tecnico sono svolte da un funzionario dell'Assessorato all'artigianato.

7. Per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio, la Giunta Regionale può stipulare convenzioni con Enti, Istituzioni, Società, Istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali, anche a carattere paritetico, nonché esperti del settore, che abbiano competenza in materia di artigianato.

#### Art. 4.

##### Obiettivi dell'Osservatorio

1. L'attività dell'Osservatorio concorre:

- alla programmazione regionale nel settore artigiano;
- alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;
- a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del settore artigiano piemontese anche al fine di rafforzare la presenza delle aziende piemontesi sul mercato nazionale ed internazionale;
- alla diffusione delle informazioni sulla realtà artigiana presso le Istituzioni e le categorie economiche;
- alla realizzazione del Sistema informativo regionale sull'artigianato, in raccordo con il Sistema informativo nazionale.

#### Art. 5.

##### Attività dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio regionale dell'artigianato: per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 4, promuove la conoscenza tra le imprese del settore di tutte le opportunità concesse alla realizzazione dei programmi rivolti allo sviluppo dell'artigianato. In particolare:

a) cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sul settore, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili e attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;

b) promuove, indagini, ricerche, studi e collaborazioni in materia di artigianato;

c) realizza strumenti di informazione periodica, anche sotto forma di bollettini periodici e di approfondimento monografico su temi di particolare rilevanza per il settore, destinati alle imprese artigiane piemontesi nonché alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche;

d) svolge attività di informazione socioeconomica anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio con le categorie interessate sul territorio piemontese.

#### Art. 6.

##### Sistema informativo regionale sull'artigianato

1. Il Sistema informativo regionale sull'artigianato del Piemonte (SIRAP), che ha sede presso l'Assessorato all'artigianato della Regione Piemonte, assicura le basi dati e le elaborazioni necessarie all'attività dell'Osservatorio, garantendo nel contempo le funzioni di collegamento con il Sistema informativo nazionale istituito dal decreto-legge n. 318/1987 convertito dalla legge n. 399/1987.

2. A tal fine il SIRAP deve perseguire i seguenti obiettivi:

a) promuovere il coordinamento dei sistemi informativi già istituiti nella Regione Piemonte al fine del raggiungimento degli obiettivi dell'Osservatorio di cui all'art. 4;

b) acquisire sistematicamente i dati raccolti dai sistemi informativi di cui alla lettera a) e dalle altre strutture regionali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie attraverso la creazione e gestione di un apposito centro di documentazione;

c) aggiornare ed elaborare i dati disponibili per la realizzazione degli strumenti di informazione periodica di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 5.

#### Art. 7.

##### Programma annuale di attività

1. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dagli articoli precedenti in modo coerente rispetto alle finalità della programmazione regionale, l'Osservatorio regionale dell'artigianato predispone entro il mese di ottobre di ogni anno un programma di attività, da svolgersi nell'anno successivo, corredato da un apposito preventivo finanziario.

2. Il documento deve essere approvato dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consultiva.

#### Art. 8.

##### Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede in sede di predisposizione della legge di bilancio per l'anno 1995.

2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1995 viene istituito apposito capitolo con la seguente denominazione «Spese per l'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale dell'artigianato».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 gennaio 1995

BRIZIO

95R0334

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1995, n. 5.

**Intervento straordinario sugli oneri per le analisi previste dalle norme di cui ai decreti ministeriali 9 maggio 1991, n. 184 e n. 185.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 2 dell'11 gennaio 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per le aziende agricole a prevalente indirizzo zootecnico le cui stalle fruiscono di acqua proveniente da pozzi o fontanili per le operazioni di mungitura, pulizia e raffreddamento non essendo collegate ad acquedotti, gli oneri per le analisi previste dai decreti ministeriali 9 maggio 1991, n. 184 e n. 185 sono a carico dell'Amministrazione Regionale.

Art. 2.

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 1 miliardo di cui lire 300 milioni per l'anno 1994 e lire 700 milioni per l'anno 1995.

2. Agli oneri conseguenti l'applicazione del comma 1 si provvede come segue:

a) quanto a lire 300 milioni per l'anno 1994 mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo n. 22030 del bilancio per l'anno finanziario 1994;

b) quanto a lire 700 milioni per il 1995 mediante utilizzazione di un pari importo delle assegnazioni che saranno disposte a favore della Regione Piemonte a valere sull'accantonamento previsto per l'anno 1995 a favore del Ministero delle risorse agricole nella tabella B) del disegno di legge n. 1364 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1995).

3. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994 viene conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione «Contributi straordinari sugli oneri per le analisi previste dai decreti ministeriali n. 184 e n. 185 del 9 maggio 1991» e con la dotazione di lire 300 milioni in termini di competenza e di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 gennaio 1995

BRIZIO

95R0335

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 6.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1995.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 267 dell'11 gennaio 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Esercizio provvisorio*

1. La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 79 dello Statuto e ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 «Norme di contabilità regionale», ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 31 marzo 1995, il bilancio della Regione sulla base della legge regionale 19 aprile 1994, n. 9 «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994», limitatamente ad un dodicesimo per mese per gli stanziamenti di competenza relativi ai capitoli di spesa corrente, purché la relativa autorizzazione di spesa sia ancora in essere per il 1995. Per gli stanziamenti di competenza relativi ai capitoli per le spese in conto capitale l'esercizio provvisorio è limitato ai seguenti capitoli: 23600; 23710; 24080; 27190.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente comma, le suddette limitazioni non si pongono in essere per spese o trasferimenti legati ad interventi tesi ad affrontare le situazioni di emergenza e il ripristino dei danni provocati dall'alluvione del mese di novembre 1994.

3. Non si applicano i limiti di cui ai commi precedenti nei casi di impegni su somme il cui ammontare viene stornato dai capitoli 15950 e 15965.

4. Non si applicano limiti sui provvedimenti derivanti dalla gestione degli stanziamenti di cassa.

5. Quanto previsto dai commi precedenti ha effetto anche per gli Enti dipendenti dalla Regione, il cui bilancio deve essere approvato con legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 2.

*Urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 10 gennaio 1995.

**BRIZIO**

95R0336

## LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1995, n. 7.

**Determinazione delle piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali di nuova istituzione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 4 del 25 gennaio 1995)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Finalità

1. In attesa della determinazione delle piante organiche degli Enti di gestione delle aree protette regionali ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) la presente legge individua le piante organiche dei nuovi Enti di gestione delle aree protette, di cui all'art. 2, mediante la riduzione di un numero corrispondente di posti delle piante organiche degli Enti di gestione, di cui all'art. 3.

#### Art. 2.

##### Nuove piante organiche

1. Ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali 17 aprile 1990, n. 28, 22 aprile 1991, n. 14, 14 gennaio 1992, n. 1, con le quali sono stati, rispettivamente, istituiti il Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, la Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte, il Parco naturale di Stupinigi, sono individuate le piante organiche dei seguenti Enti di gestione:

a) Ente di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del Po della Pianura Torinese: n. 11 dipendenti così ripartiti per qualifica:

4°: n. 2;  
5°: n. 5;  
6°: n. 2;  
7°: n. 1;  
8°: n. 1;

b) Ente di gestione delle aree protette della Fascia fluviale del Po del tratto Cuneese: n. 11 dipendenti così ripartiti per qualifica:

4°: n. 3;  
5°: n. 4;  
6°: n. 2;  
7°: n. 1;  
8°: n. 1;

c) Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Canavese: n. 9 dipendenti così ripartiti per qualifica:

4°: n. 2;  
5°: n. 4;  
6°: n. 1;  
7°: n. 1;  
8°: n. 1;

d) Ente di gestione del Parco naturale di Stupinigi: n. 7 dipendenti così ripartiti per qualifica:

4°: n. 1;  
5°: n. 3;  
6°: n. 1;  
7°: n. 1;  
8°: n. 1.

2. La pianta organica del personale del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, istituito con legge regionale 19 agosto 1991, n. 38, è individuata in n. 8 dipendenti così ripartiti per qualifica:

4°: n. 3;  
5°: n. 2;  
6°: n. 1;  
7°: n. 1;  
8°: n. 1.

3. La pianta organica dell'Ente di gestione delle aree protette della fascia fluviale del Po Alessandrino e torrente Orba, di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14, è integrata di n. 10 unità così ripartite per qualifica:

4°: n. 2;  
5°: n. 4;  
6°: n. 3;  
7°: n. 1.

4. La pianta organica dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali Cuneesi di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni, è integrata di n. 3 unità, così ripartite per qualifica:

4°: n. 1;  
5°: n. 1;  
6°: n. 1.

5. La pianta organica dell'Ente di gestione delle Riserve naturali speciali del Sacro Monte d'Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione, di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14, è integrata di n. 3 unità, così ripartite per qualifica:

4°: n. 2;  
5°: n. 1.

#### Art. 3.

##### Riduzione delle piante organiche

1. Le piante organiche degli Enti di gestione delle aree protette di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14, e successive integrazioni e modificazioni e alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, sono ridotte complessivamente di n. 62 unità, così ripartite per Ente e qualifica funzionale:

a) Ente di gestione del Parco naturale delle Langhe del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit, della Palude di Casalbelframe e della Garzaia di Caristo:

5°: n. 1;

b) Ente di gestione del Parco naturale ed aren attrezzate del Sacro Monte di Crea:

5°: n. 1;

c) Ente di gestione delle Riserve naturali speciali del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione:

6°: n. 1;

d) Ente di gestione della Riserva naturale speciale della Bessa:

5<sup>a</sup>: n. 1;

e) Ente di gestione del Parco naturale Otsiera Rocciavivè e della Riserva naturale speciale dell'Orrido e Stazione di Leccio di Chianocco:

5<sup>a</sup>: n. 1;6<sup>a</sup>: n. 1;8<sup>a</sup>: n. 1;

f) Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani:

7<sup>a</sup>: n. 1;8<sup>a</sup>: n. 1;

g) Ente di gestione del Parco naturale della Rocca di Cavour:

4<sup>a</sup>: n. 1;6<sup>a</sup>: n. 1;7<sup>a</sup>: n. 1;

h) Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino:

7<sup>a</sup>: n. 1;8<sup>a</sup>: n. 1;

i) Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo:

5<sup>a</sup>: n. 3;

l) Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo:

4<sup>a</sup>: n. 14;5<sup>a</sup>: n. 17;6<sup>a</sup>: n. 8;7<sup>a</sup>: n. 2;8<sup>a</sup>: n. 2;

m) Ente di gestione della Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè:

4<sup>a</sup>: n. 1;

n) Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della S.S. Trinità di Ghiffa:

7<sup>a</sup>: n. 1.

## Art. 4.

*Funzioni di Segretario dell'Ente*

1. Negli Enti di gestione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, le mere funzioni di Segretario degli Organi collegiali dell'Ente sono esercitate dal dipendente inquadrato nell'8<sup>a</sup> qualifica funzionale.

## Art. 5.

*Funzioni di polizia giudiziaria*

1. I dipendenti di tutti gli Enti di gestione delle aree protette, addetti alla vigilanza inquadrati nella 5<sup>a</sup> qualifica, a cui sono attribuite funzioni di polizia giudiziaria dall'art. 3, comma 3, del Regolamento per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali approvato con legge regionale 5 aprile 1985, n. 28, sono agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 3, del decreto Presidenza Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.

2. I dipendenti inquadrati nella 6<sup>a</sup> qualifica con compiti di vigilanza, a cui sono attribuite funzioni di polizia giudiziaria dall'art. 3, comma 5, della L.R. n. 14/1989, sono ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 3, del D.R.R. n. 447/1988; le medesime attribuzioni sono assegnate ai dipendenti di 7<sup>a</sup> qualifica che svolgono compiti di vigilanza.

3. Per il personale di vigilanza di cui ai commi 1 e 2 è d'obbligo l'uso dell'uniforme. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa.

## Art. 6.

*Copertura delle piante organiche degli Enti di gestione delle aree protette*

1. Per la prima copertura dei posti delle piante organiche individuate dall'art. 2, si procede, in attesa della ridefinizione complessiva delle dotazioni organiche di tutti gli Enti di gestione delle aree protette regionali mediante analisi dei carichi di lavoro ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 537/1993, esclusivamente con mobilità dagli Enti di gestione delle aree protette, dalla Regione o da altri Enti da questa dipendenti a parità di profilo professionale.

2. Nei confronti del personale che, a seguito dell'applicazione della presente legge, viene a trovarsi nelle condizioni di soprannumero per effetto delle riduzioni di cui all'art. 3, esperita la mobilità volontaria da attuarsi entro 60 giorni dall'data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta Regionale si procede a mobilità d'ufficio nell'ambito del territorio provinciale ovvero per aree limitrofe.

3. L'individuazione del personale in soprannumero viene effettuata, entro 120 giorni dal momento della mobilità volontaria, dall'Ente di gestione, acquisito il parere delle Organizzazioni sindacali regionali, sulla base dei criteri previsti dal capo II della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della C.F.E. avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro). Trascorso tale termine, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti dell'Ente di gestione inadempiente.

4. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione della mobilità volontaria e d'ufficio sono determinati con deliberazione della Giunta Regionale, sentite le Organizzazioni sindacali regionali di categoria.

## Art. 7.

*Norme finali*

1. A fronte di esigenze straordinarie di carattere temporaneo, anche determinate da vacanza di organico, la Giunta Regionale, con propria deliberazione, e d'intesa con gli Enti di gestione interessati, può disporre la mobilità, anche a tempo parziale, del personale tra gli Enti di cui al comma 1 dell'art. 6. Nel caso di mobilità tra Enti di gestione dei Parchi e Riserve naturali, questa può avvenire nell'ambito provinciale o per aree limitrofe. I rapporti relativi all'utilizzo del personale, nonché la ripartizione degli oneri finanziari conseguenti sono regolati da apposita convenzione da stipularsi tra i due Enti interessati. La mobilità temporanea dà diritto alla congespensione del trattamento economico di missione di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 29.

## Art. 8.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti al capitolo 15130 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1995 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

## Art. 9.

*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogati l'art. 8 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 28 (Ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali) e l'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14 (Adeguamento delle piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 gennaio 1995

BRIZIO

95R0337

## LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1995, n. 8.

**Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 4 del 25 gennaio 1995)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

In seguente legge:

## TITOLO I

## DEL FINANZIAMENTO

## Capo I

## SPESA CORRENTE

## Art. 1.

*Finanziamento delle Unità Sanitarie Locali*

1. Le risorse disponibili per il finanziamento delle Unità Sanitarie Locali (U.S.L.), al netto delle quote individuate ai sensi dell'art. 4, sono ripartite annualmente dalla Giunta Regionale sulla base di quote capitarie di finanziamento riferite ai livelli uniformi di assistenza sanitaria di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e successive modificazioni di seguito denominato « decreto ».

2. Le quote capitarie di finanziamento sono determinate sulla base di parametri definiti con riferimento ai seguenti elementi:

- popolazione residente per tipologia e consistenza;
  - consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.
3. Alla copertura delle spese di gestione concorrono:
- quote provenienti dalla ripartizione delle risorse regionali;
  - contributi e trasferimenti dello Stato, Regione, Province, Comuni ed altri Enti del settore pubblico allargato;
  - ricavi e proventi diversi per servizi resi a pubbliche Amministrazioni ed a privati;
  - introiti connessi all'esercizio delle attività libero professionali ed i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento;
  - quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte dei cittadini;
  - ricavi e rendite derivanti da lasciti e donazioni nonché rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio;
  - eventuali altre risorse acquisite per contratti o convenzioni, nonché altre entrate derivanti dall'attività istituzionale.

4. Le prestazioni sanitarie, a cittadini residenti in ambiti territoriali diversi da quelli di competenza, sono compensate tra le Aziende Sanitarie, sulla base delle certificazioni e con le modalità definite dalla Giunta Regionale.

5. La Giunta Regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua criteri e modalità di definizione delle tipologie relative alla popolazione esistente, sentita la Commissione consiliare competente.

## Art. 2.

*Finanziamento delle Aziende Ospedaliere*

- Il finanziamento delle Aziende Ospedaliere (A.O.) avviene sulla base di quanto indicato dall'art. 4 del decreto.
- Alla copertura delle spese di gestione concorrono:
  - gli introiti derivanti dal pagamento delle prestazioni erogate, sulla base di tariffe definite dalla Giunta Regionale;
  - contributi e trasferimenti dello Stato, Regione, Province, Comuni ed altri Enti del settore pubblico allargato;
  - ricavi e proventi diversi per servizi resi a pubbliche Amministrazioni ed a privati;
  - introiti connessi all'esercizio delle attività libero professionali ed i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento;
  - quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte dei cittadini;
  - ricavi e rendite derivanti da lasciti e donazioni nonché rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio;
  - eventuali altre risorse acquisite per contratti o convenzioni nonché altre entrate derivanti dalla attività istituzionale.
- La Giunta Regionale, nei termini indicati dall'art. 4 del decreto, attribuisce una quota del Fondo sanitario destinata alla copertura parziale delle spese necessarie per la gestione.
- Le disposizioni contenute ai commi 1, 2 e 3 sono estese, in quanto applicabili, anche agli istituti ed Enti che esercitano l'assistenza ospedaliera, che le leggi regionali e nazionali individuano come facenti parte della rete pubblica regionale. Le disposizioni contenute nel presente articolo, nonché all'art. 7, si applicano anche agli Ospedali Valdesi e agli Ospedali dell'Ordine Mauriziano di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito del rapporto disciplinato da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e gli Enti Tavola Valdese e Ordine Mauriziano, ai sensi dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

## Art. 3.

*Finanziamento di progetti obiettivo e di interventi particolari*

1. Al finanziamento di progetti obiettivo e di interventi particolari previsti dal Piano Sanitario Nazionale (P.S.N.) e Regionale (P.S.R.) o da programmi regionali, si provvede sulla base dei criteri indicati in tali piani e programmi ovvero in carenza, sulla base di criteri specifici proposti dalla Giunta ed approvati dal Consiglio Regionale.

## Art. 4.

*Accantonamento di quote del Fondo sanitario*

1. La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, in occasione della ripartizione del Fondo sanitario può accantonare una quota fino al 5 per cento da utilizzarsi per interventi imprevisti, per conseguire eventuali squilibri territoriali e il riparto tra le Aziende Sanitarie, sulla base di criteri di efficienza dei servizi e di efficacia delle prestazioni, per spese dirette della Regione e per gli interventi di cui all'art. 3 non finanziati con risorse vincolate attribuite dallo Stato.

## Art. 5.

*Finanziamento dei servizi socio assistenziali delegati dagli Enti locali*

1. Gli oneri per la realizzazione dei servizi socio assistenziali delegati dagli Enti locali sono a totale carico degli Enti deleganti.

2. L'Unità Sanitaria allo scopo di assicurare il pareggio nella gestione dei servizi assistenziali delegati deve stipulare con l'Ente delegante una convenzione che:

- stabilisca in modo puntuale le clausole che regolano contenuti, quantità e modalità di svolgimento dei servizi da realizzare;

b) richiami gli estremi della deliberazione dell'Ente locale delegante con la quale l'Ente medesimo assume impegno definitivo per l'importo e per il trasferimento delle risorse finanziarie inerenti alla convenzione stessa;

c) d'ia atto che i pagamenti delle spese socio assistenziali da parte della U.S.L. possano avvenire solo nel rispetto dell'art. 3, comma 3, del decreto.

#### Art. 6.

##### Modalità di definizione delle tariffe per le prestazioni erogate dalle Aziende Sanitarie

1. Le tariffe delle prestazioni erogate dalle Aziende Sanitarie e dalle istituzioni sanitarie pubbliche e private sono definite annualmente dalla Giunta Regionale, in sede di riparto del Fondo sanitario.

2. Nella definizione delle tariffe si deve tener conto dei criteri generali fissati dal Ministro della sanità ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto.

#### СПЕШЕ ВЪЗЛОЖЕНО ОБЩЕНО Главо II

##### SPESA IN CONTO CAPITALE

#### Art. 7.

##### Criteri di finanziamento

1. La quota del Fondo sanitario in conto capitale è ripartita tra le U.S.L., le A.O., gli Ospedali dell'Ordine Mauriziano, gli Ospedali Valdesi e le istituzioni sanitarie, che le leggi regionali individuano come facenti parte della rete regionale.

2. Il piano di investimenti per il riparto della quota di cui al comma 1, ove non sia compreso nel Piano Socio Sanitario Regionale vigente, è approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, integrato delle linee di programmazione.

3. I programmi di cui al comma 2 devono tener conto, in via prioritaria, della necessità di riequilibrare, correlandole alle effettive esigenze della popolazione, eventuali situazioni di disomogeneità esistenti sul territorio regionale relativamente alle strutture immobiliari, agli impianti tecnologici ed alle dotazioni strumentali.

#### TITOLO II DEL PATRIMONIO

##### Главо I

##### CLASSIFICAZIONE DEI BENI E SCRITTURE PATRIMONIALI

#### Art. 8.

##### Classificazione dei beni

1. I beni appartenenti alle U.S.L. ed alle A.O. sono classificati in beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili.

2. Sono beni patrimoniali indisponibili tutti i beni direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali definiti dall'ultimo comma dell'art. 826 del codice civile; sono altresì indisponibili i beni di interesse storico, artistico, scientifico, tecnologico, archivistico, bibliografico, naturalistico e di valore culturale, che devono essere tutelati, valorizzati e recuperati, così come previsto dalle leggi, 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409.

3. Sono beni patrimoniali disponibili i beni destinati a produrre un reddito costituito da frutti naturali o civili e comunque tutti i beni non compresi tra quelli indicati al comma 2.

4. Il regime patrimoniale di cui ai commi 2 e 3 si applica anche ai diritti reali su beni appartenenti ad altri soggetti quando tali diritti sono costituiti in favore dei beni delle U.S.L. e delle altre Aziende.

5. I direttori generali provvedono alla classificazione dei beni in relazione all'effettiva destinazione degli stessi.

6. L'ammortamento del costo dei beni patrimoniali è determinato sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta Regionale.

#### Art. 9.

##### Inventario

1. Le attività e le passività relative alle U.S.L. ed alle A.O. sono descritte in un apposito inventario.

2. L'inventario deve essere redatto ogni anno e si chiude con il bilancio consuntivo dell'esercizio.

3. Nell'inventario devono essere contenuti tutti i dati necessari all'esatta identificazione dei beni ed in particolare:

a) titolo di provenienza, dati catastali e rendita imponibile, qualora trattasi di beni immobili;

b) valore iniziale e successive variazioni ivi compresa l'indicazione della quota di ammortamento disposta;

c) eventuale redditività;

d) i beni culturali di cui all'art. 8, comma 2, vanno annotati in un apposito titolo dal quale risultino i seguenti dati:

1) descrizione del bene;

2) stato di conservazione;

3) luogo di collocazione;

4) riferimento scheda inventariale Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.

4. Le tipologie dei beni descritti negli inventari devono corrispondere a quelle indicate nello stato patrimoniale adottato sulla base dello schema interministeriale di cui all'art. 5, comma 5, del decreto.

5. I beni mobili non più idonei all'uso loro assegnato per vetustà o per qualsiasi altro motivo, sono dichiarati fuori uso e scaricati dal relativo inventario previo accertamento tecnico economico delle condizioni che determinano tale stato.

6. Alla dichiarazione di fuori uso provvede, previa comunicazione al Collegio dei Revisori dei Conti, il Direttore Generale che dispone altresì per la destinazione dei beni interessati.

7. Qualora non sussistano particolari motivazioni che determinino una diversa utilizzazione, i beni dichiarati fuori uso sono prioritariamente ceduti ad altre strutture sanitarie pubbliche o in subordine, per iniziative internazionali di carattere umanitario o di cooperazione allo sviluppo, all'Unicef, Caritas, Croce rossa internazionale (CRI), sezioni territoriali e alle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi degli articoli nn. 28 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

8. La cessione dei beni fuori uso, ai soggetti di cui al comma 7, dovrà avvenire sulla base della presentazione, da parte dell'Ente ed organismo richiedente, di una dichiarazione inerente l'utilizzazione e la destinazione dei beni stessi.

#### Art. 10.

##### Consegnatari dei beni

1. I direttori generali delle U.S.L. e delle A.O. individuano i dipendenti, cui debbono essere dati in consegna i beni mobili ed i beni di cui all'art. 8, comma 2.

2. Tali dipendenti hanno l'obbligo di vigilanza sui beni avuti in consegna e provvedono alla tenuta dei relativi registri.

#### Art. 11.

##### Valutazione dei beni

1. La Giunta Regionale definisce criteri uniformi per la determinazione del valore dei beni sulla base dei seguenti principi:

a) i beni immobili destinati ad uso pubblico possono essere valutati in relazione al prezzo di acquisto rivalutato al valore di stima, qualora trattasi di acquisti non recenti, al costo sostenuto per la costruzione e per la manutenzione straordinaria;

b) i beni immobili da reddito possono essere valutati in relazione al prezzo di acquisto o al costo e successivamente, considerando il reddito prodotto congiuntamente con il valore di mercato, lo stato di usura, il costo di manutenzione e gli altri oneri;

c) i beni mobili di uso durevole possono essere valutati in relazione al prezzo di acquisto, diminuito della quota di ammortamento;

d) i beni mobili di normale consumo possono essere valutati in relazione al prezzo di acquisto;

e) i crediti, i debiti e i titoli di Stato possono essere valutati in relazione al valore nominale;

f) i mutui passivi ed i residui debiti possono essere valutati in linea capitale;

g) le rendite possono essere valutate attraverso la capitalizzazione del tasso annuo al tasso legale;

h) i beni di cui all'art. 8, comma 2, possono essere valutati in base al valore di mercato o di copertura assicurativa.

2. I criteri definiti dalla Giunta Regionale sono recepiti dalle U.S.L. e dalle A.O. nei rispettivi Regolamenti di contabilità.

### Capo II

#### AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

### Art. 12

#### Destinazione d'uso dei beni indisponibili

1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile possono essere destinati:

a) all'uso diretto da parte delle Aziende proprietarie;

b) ad un uso particolare compatibilmente con la natura del bene e nel rispetto della destinazione sanitaria.

2. L'uso particolare dei beni indisponibili è autorizzato dalla Giunta Regionale e può essere attribuito ad organismi pubblici o privati nei casi in cui, ai sensi dell'art. 10 del decreto, si sia dato luogo alle sperimentazioni gestionali previste dall'art. 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

### Art. 13

#### Destinazione d'uso dei beni disponibili

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono destinati all'uso loro assegnato dal Direttore Generale.

2. L'assegnazione può avvenire:

a) a titolo oneroso mediante contratti di locazione, affitto od uso a soggetti pubblici o privati, con corrispettivo di un canone;

b) a titolo gratuito mediante contratti di comodato a soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, che perseguono finalità di interesse generale in materia di assistenza sanitaria, socio sanitaria ed ospedaliera.

### Art. 14

#### Cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile

1. La cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile e la conseguente iscrizione nel patrimonio disponibile è disposta dal Direttore Generale su autorizzazione della Giunta Regionale.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore Generale trasmette alla Giunta Regionale, apposita richiesta, di autorizzazione con adeguate indicazioni in merito:

a) ai motivi per i quali si intende procedere alla cancellazione;

b) ai fini perseguiti con la cancellazione stessa, alienazione del bene od uso diverso da quello stabilito ai sensi dell'art. 12.

3. Nei casi in cui la cancellazione sia finalizzata all'alienazione, la richiesta di autorizzazione deve altresì contenere specifica indicazione del valore del bene, da determinarsi sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 11.

### Art. 15

#### Alienazione dei beni patrimoniali

1. Il Direttore Generale può provvedere, previa comunicazione alla Regione nel caso di beni immobili, all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili secondo le norme stabilite dai commi 2, 3 e 4, se di importo inferiore ai 20 milioni e previa autorizzazione della Giunta Regionale se di importo superiore.

2. L'alienazione è effettuata, di norma, mediante pubblico incanto ovvero mediante licitazione privata, quando in relazione alle caratteristiche del bene è individuabile un ristretto numero di soggetti interessati.

3. All'aggiudicazione si provvede sulla base del prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso d'asta ovvero nella lettera di invito.

4. È ammesso il ricorso alla trattativa privata nei seguenti casi:

a) quando il valore del bene non superi duecentocinquanta mila ECU; tale importo è aggiornato annualmente dal Direttore Generale, in base alle variazioni subite nell'anno precedente dai numeri indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) ed al valore dell'ECU, determinato in sede nazionale;

b) quando le aste o le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondati e dimostrati motivi per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;

c) quando ricorrano circostanze eccezionali di estrema urgenza, adeguatamente motivate;

d) quando la scelta del contraccetto sia determinata da oggettive ragioni di interesse pubblico, che individuano un soggetto pubblico o privato, avente scopi istituzionali di pubblico interesse, quale possibile utilizzatore del bene di cui trattasi.

### TITOLO III

#### DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE

### Capo I

#### FORNITURA DI BENI E SERVIZI

### Art. 16

#### Oggetto

1. Le U.S.L. e le A.O. provvedono alla fornitura di beni e servizi mediante contratti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto.

2. Ai fini della legge si considerano appalti di lavori i contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, dalle U.S.L. e A.O. con un'impresa, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori oppure, congiuntamente l'esecuzione e la progettazione di lavori oppure, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera che sia dotata di autonomia funzionale propria e che risponda ad esigenze specificamente stabilite dall'Amministrazione aggiudicatrice.

3. Sono concessioni di lavori i contratti aventi gli oggetti di cui al comma 1 caratterizzati dal fatto che la controprestazione a favore dell'impresa o dell'organismo concessionario consiste unicamente nel diritto di gestione dell'opera, oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo.

### Capo II

#### RINVIO AD ALTRE NORMATIVE

### Art. 17

#### Legislazione nazionale e Regolamenti delle Unità Sanitarie Locali e delle altre Aziende

1. I Direttori Generali disciplinano, in apposito Regolamento, redatto secondo criteri definiti dalla Giunta Regionale, le procedure dei contratti di fornitura, di appalto e concessione di lavori, sulla base dei principi stabiliti dalla presente legge e per quanto non previsto, dalle norme nazionali in materia.

TITOLO IV  
DELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

*Capo I*  
CONTABILITÀ GENERALE

Art. 18.

*Programma di attività*

1. Le U.S.L. e le A.O. adottano, entro il 31 ottobre di ogni triennio, un programma di attività articolato in stralci annuali, da verificare alla chiusura di ciascun anno, attraverso il quale fissano le scelte ed individuano gli obiettivi assunti nel periodo di riferimento.

2. Il programma di attività è definito sulla base della programmazione regionale e tiene conto, limitatamente alle U.S.L., delle linee di indirizzo formulate dalla Conferenza dei Sindaci.

3. Il programma di attività delle U.S.L. deve essere, in separata evidenza, programmati di ciascun presidio ospedaliero e di ciascun distretto.

Art. 19.

*Bilancio pluriennale*

1. I Direttori Generali adottano ogni anno, insieme al bilancio economico annuale di previsione, anche un bilancio pluriennale.

2. Il bilancio pluriennale è redatto in coerenza con il programma di attività di cui all'art. 18 ed è riferito ad un arco temporale coincidente con questo.

3. Il bilancio pluriennale rappresenta, per ogni esercizio di riferimento, la previsione dei costi e dei ricavi di gestione nonché della situazione patrimoniale e costituisce lo strumento per riscontrare le modalità di utilizzazione delle risorse del periodo considerato. Il bilancio pluriennale evidenzia altresì gli investimenti previsti, indicando le modalità di copertura ed i riflessi sui costi e ricavi di esercizio.

4. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale.

Art. 20.

*Bilancio di previsione*

1. Le U.S.L. e le A.O. rappresentano la previsione annuale dei costi e dei ricavi di gestione nonché della situazione patrimoniale attraverso un bilancio economico redatto in pareggio.

2. Il bilancio economico di previsione è adottato dal Direttore Generale entro il 31 ottobre di ciascun esercizio, coincidente con l'anno solare, è riferito all'esercizio successivo a quello in cui è adottato e viene trasmesso alla Regione entro il 30 novembre.

3. Il bilancio economico di previsione è redatto sulla base del programma di attività, nel limite del budget autorizzato ed assegnato dalla Giunta Regionale e considerati gli altri ricavi di gestione nonché la situazione patrimoniale.

Art. 21.

*Bilancio consuntivo di esercizio*

1. Il bilancio consuntivo di esercizio rappresenta la situazione annuale dei costi e dei ricavi di gestione nonché del patrimonio.

2. Il bilancio consuntivo di esercizio è adottato dal Direttore Generale entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce ed è inviato alla Regione per l'approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 della legge n. 412/1991.

Art. 22.

*Utili e perdite di esercizio*

1. Eventuali utili di esercizio sono utilizzati per investimenti, acquisizione di beni mobili e per eventuali forme di incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione. Limitatamente alle

U.S.L., gli utili di esercizio sono utilizzati in via prioritaria per riequilibrare eventuali situazioni di disomogeneità esistenti nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Nel caso di perdite di esercizio, il Direttore Generale deve analizzare, nella relazione da allegare al bilancio, le specifiche cause che hanno determinato le perdite stesse, indicando altresì puntualmente i provvedimenti adottati per il loro contenimento o per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

Art. 23.

*Principi per la redazione dei bilanci*

1. Nella redazione dei bilanci si tiene conto dei seguenti principi:

a) i proventi e gli oneri devono essere riferiti a quelli di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

b) i rischi devono essere riferiti a quelli di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

c) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.

Art. 24.

*Struttura dei bilanci*

1. I bilanci delle U.S.L. e delle A.O. sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

2. Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono redatti in conformità al decreto interministeriale previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto.

3. La nota integrativa deve essere redatta in conformità ai contenuti di cui all'art. 2427 del codice civile in quanto compatibili.

4. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente nell'esercizio precedente.

5. Per i fini di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nei bilanci deve essere individuata la spesa complessiva per il personale.

6. All'interno dei bilanci delle U.S.L. devono essere inserite, in separata evidenza, le previsioni e le risultanze dei bilanci interni di ciascun presidio ospedaliero, di ciascun distretto e del Dipartimento di Prevenzione.

Art. 25.

*Piano dei conti*

1. I costi sostenuti dalle U.S.L. e dalle A.O. sono classificati in conti.

2. Ogni conto deve raggruppare elementi omogenei in grado di rendere significative le singole classi di costo.

3. L'insieme dei conti costituisce il piano dei conti.

4. Il piano dei conti è redatto in conformità allo schema predisposto dalla Giunta Regionale.

Art. 26.

*Disposizioni particolari per la redazione dello stato patrimoniale*

1. Nella redazione dello stato patrimoniale si deve tener conto, in particolare, dei seguenti principi:

a) i beni patrimoniali destinati ad un uso durevole devono essere considerati tra le immobilizzazioni;

b) i fondi per rischi ed oneri sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza;

c) nella voce ratei e riscontri attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio, esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi;



d) nella voce rati e riscontri passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio eseguibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi diversi.

2. Nelle voci di cui al comma 1, lettere c) e d) possono essere iscritte quote di costi o proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

#### Art. 27.

##### *Prospetti sulle previsioni annuali di cassa*

1. Per i fini di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni, le U.S.L. e le A.O. trasmettono alla Giunta Regionale, unitamente al bilancio economico di previsione, il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa.

2. Tale prospetto, è altresì trasmesso, con cadenza trimestrale, nei termini previsti dalla legge n. 468/1978.

#### Art. 28.

##### *Relazioni del Direttore Generale sulla gestione*

1. I bilanci devono essere corredati da una relazione del Direttore Generale sulla situazione dell'Azienda e sull'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori di attività, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti.

#### Art. 29.

##### *Pubblicazione dei bilanci*

1. Entro trenta giorni dalla loro approvazione da parte della Giunta Regionale, i bilanci consuntivi di esercizio delle U.S.L. e delle A.O. sono resi pubblici, unitamente ai risultati per centri di costo.

#### Capo II

##### CONTABILITÀ ANALITICA

#### Art. 30.

##### *Finalità e caratteristiche*

1. La contabilità analitica ha come fine:

a) l'analisi comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati per un efficace controllo di gestione;

b) l'elaborazione di indicatori di produttività;

c) l'elaborazione di standards di riferimento da utilizzarsi anche al fine della ripartizione del Fondo sanitario.

2. La contabilità analitica è caratterizzata:

a) dalla articolazione delle U.S.L. e delle A.O. in centri di

b) dalla classificazione dei costi in un Piano dei conti.

3. All'articolazione delle U.S.L. e delle A.O. in centri di costo provvedono i Direttori Generali attraverso un Piano dei centri di costo, adottato sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta Regionale.

#### Art. 31.

##### *Contabilità di magazzino*

1. Nell'ambito della contabilità analitica le U.S.L. e le A.O. istituiscono un'apposita contabilità di magazzino mediante idonee rilevazioni che debbono distintamente indicare, per categorie omogenee di beni, le quantità esistenti all'inizio dell'esercizio, i carichi e gli scarichi e la giacenza al termine di ogni mese.

#### Art. 32.

##### *Controlli di gestione*

1. Il Direttore Generale garantisce il controllo di gestione attraverso modalità che consentano l'integrazione tra il sistema della contabilità analitica ed il sistema degli indicatori di qualità previsti dall'art. 14 del decreto.

2. Le attività di controllo gestionale sono organizzate sulla base di criteri generali definiti dalla Giunta Regionale. Tali criteri garantiscono il coinvolgimento, nell'attività di controllo, di tutti i livelli di responsabilità presenti nelle varie componenti organizzative delle U.S.L. e delle A.O. e devono consentire di analizzare:

a) le attività svolte e le prestazioni fornite in relazione al bisogno sanitario, alle code, liste d'attesa ed alla capacità produttiva;

b) il rendimento dei fattori produttivi ed i correlativi costi.

3. Il Direttore Generale, avvalendosi del centro di controllo direzionale, verifica ed analizza mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la realizzazione degli obiettivi, la qualità delle prestazioni fornite, la corretta ed economica gestione delle risorse.

4. I risultati dell'attività di controllo di cui al presente articolo, sono comunicati, almeno trimestralmente, alla Giunta Regionale ai fini dell'elaborazione di indicatori di produttività e di standards di riferimento; in caso di inadempienza del Direttore Generale interviene la Giunta Regionale.

#### Art. 33.

##### *Gestione economica finanziaria dei presidi ospedalieri delle Unità Sanitarie Locali*

1. Per gli effetti della presente legge i presidi ospedalieri delle U.S.L. che operano con contabilità separata, sono equiparati alle A.O. ed agli stessi si applicano le norme di cui ai Titoli III, IV, V e VI.

2. La quota di finanziamento di ciascun presidio ospedaliero è determinata dal Direttore Generale con i criteri previsti dall'art. 2.

#### Art. 34.

##### *Gestione economica finanziaria dei distretti socio sanitari di base*

1. Per gli effetti della presente legge ai distretti socio sanitari di base, che operano con contabilità separata, si applicano le norme di cui ai titoli III, IV, V e VI.

2. La quota di finanziamento di ciascun distretto socio sanitario di base è determinata dal Direttore Generale sulla base della quota capitaria assegnata dalla Giunta Regionale per le funzioni sanitarie e per le funzioni assistenziali, sulla base delle risorse di cui all'art. 5, tenuto conto delle attività attribuite a ciascun distretto dalla legge regionale 22 settembre 1994, n. 39.

#### Art. 35.

##### *Gestione economica finanziaria del Dipartimento di Prevenzione*

1. Agli effetti della presente legge, al Dipartimento di Prevenzione, che opera con contabilità separata, si applicano le norme di cui ai titoli III, IV, V e VI.

2. La quota di finanziamento di ciascun servizio del Dipartimento di Prevenzione è determinata dal Direttore Generale sulla base delle risorse di cui all'art. 1, comma 3 e delle indicazioni della Giunta Regionale.

#### TITOLO V

##### REGOLAMENTI E SCRITTURE OBBLIGATORIE

#### Art. 36.

##### *Regolamento di contabilità*

1. Le U.S.L. e le A.O. definiscono in appositi Regolamenti di contabilità i criteri e le modalità in base ai quali devono essere registrati tutti i fatti aventi rilevanza economica e contabile.

2. A tali fini la Giunta Regionale, sulla base dei principi stabiliti dalla presente legge, determina criteri e modalità uniformi per la tenuta della contabilità generale ed analitica nonché per lo svolgimento delle attività di controllo gestionale.

## Art. 37.

*Scritture obbligatorie*

1. Le U.S.L. e le A.O. devono obbligatoriamente tenere i seguenti libri:

- a) libro giornale;
- b) libro delle deliberazioni del Direttore Generale;
- c) libro delle adunanze del Collegio dei Revisori;
- d) libro degli inventari;
- e) giornale di magazzino.

2. Le scritture contabili devono consentire:

a) la rilevazione dei costi e dei ricavi di esercizio e le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali raggruppati secondo i modelli contenuti nello stato patrimoniale e nel conto economico;

b) la rilevazione dei flussi di cassa ai fini della redazione di prospetti periodici;

c) la determinazione ed il controllo dei costi e dei ricavi;

d) la formazione di situazioni periodiche dell'andamento economico di gestione.

3. I criteri e le modalità per la tenuta delle scritture di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta Regionale sulla base dei principi di cui all'art. 22.14 del codice civile in quanto compatibili.

## TITOLO VI

## NORME TRANSITORIE

## Art. 38.

*Gestione transitoria*

1. Le Aziende Sanitarie regionali individuate dalla L.R. n. 39/1994, sono formalmente costituite con decreto del Presidente della Giunta Regionale da adottarsi entro il 31 dicembre 1994 e operano con decorrenza 1° gennaio 1995.

2. Ciascuna delle Aziende Sanitarie regionali di cui al comma 1 subentra alle Unità Socio-Sanitarie Locali (U.S.S.L.), costituite ai sensi della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni e comprese nel rispettivo ambito territoriale. Con l'avvenuto subentro le U.S.S.L. costituito ai sensi della L.R. n. 3/1980 si intendono estinte.

3. Il subentro di cui al comma precedente opera agli effetti dei rapporti attivi e passivi del personale, del patrimonio nonché ad ogni altro effetto, con esclusione dei rapporti di tesoreria e di quanto non compatibile con il nuovo ordinamento.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del decreto, i trasferimenti dei beni immobili e mobili registrati sono disposti dal Presidente della Giunta Regionale con distinti decreti.

5. La pianta organica delle U.S.S.L. è costituita, fino all'entrata in vigore dell'emananda legge regionale sull'organizzazione ed il funzionamento delle U.S.L. e delle A.O., dalla sommatoria delle piante organiche delle U.S.S.L. già facenti parte del relativo ambito territoriale, tenuto conto delle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

6. A far data dal 1° gennaio 1995 e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, il servizio di tesoreria delle U.S.S.L. è garantito, in regime di coteroteria, dagli istituti tesorieri delle U.S.S.L. estinte comprese nel rispettivo ambito territoriale, sempreché i relativi contratti abbiano scadenza successiva al 31 dicembre 1994. Gli istituti suddetti partecipano alla coteroteria con quote percentuali corrispondenti ai volumi di spesa di parte corrente gestiti, nell'anno 1994, dalle rispettive U.S.S.L. La quota percentuale spettante agli istituti che, ai sensi dell'art. 38, assumono il servizio di tesoreria delle A.O. è ridotta proporzionalmente in ragione del volume di spesa corrente di dette Aziende, risultante dal bilancio preventivo per l'esercizio 1995. Le funzioni di istituto capofila sono attribuite a quello che ha operato per l'U.S.S.L. che ha gestito il maggior volume

di spesa di parte corrente calcolato secondo i criteri di cui ai precedenti commi. Nel caso di recesso dalla coteroteria di uno o più istituti, le rispettive quote sono assunte dagli altri istituti in modo direttamente proporzionale alle quote possedute. Identica disciplina si applica nei casi di contratti scaduti al 31 dicembre 1994. Durante la gestione in coteroteria, da parte dei coteroteristi si applicano le condizioni più favorevoli fra quelle applicate dagli istituti predetti alle U.S.S.L. estinte.

## Art. 39.

*Gestione transitoria delle Aziende Ospedaliere*

1. Le A.O. succedono alle U.S.S.L. estinte nella titolarità dei rapporti contrattuali, destinati, in via esclusiva o prevalente, a garantire l'erogazione dei servizi ospedalieri presso le sedi in cui le stesse si articolano ai sensi dell'allegato B alla L.R. n. 39/1994.

2. Laddove la successione intervenga in forza del criterio di prevalenza, si dovrà procedere fra A.O. e nuova U.S.S.L. alla dismissione della parte di non pertinenza mediante cessione parziale del contratto ovvero ove ciò non sia possibile, mediante distinta regolamentazione convenzionale.

3. Sono trasferiti al patrimonio delle A.O. i beni mobili che, alla data di entrata in vigore della legge, sono ubicati presso le strutture dei presidi ospedalieri costituiti in Azienda e sono utilizzati per l'erogazione dei servizi sanitari o tecnici della stessa.

4. I beni mobili destinati a funzioni diverse da quelle indicate nel comma 3 ed ubicati presso le strutture ospedaliere sono attribuiti al patrimonio dell'Azienda, anche in presenza di più soggetti utilizzatori, purché sia prevalente l'utilizzo ospedaliero.

5. In deroga a quanto stabilito dal comma 4, l'esistenza di una pluralità di beni fungibili, utilizzati da più soggetti, comporta la necessità di una attribuzione proporzionale all'utilizzo.

6. A far data dal 1° gennaio 1995 e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, il servizio di tesoreria dell'A.O. è gestito dall'istituto tesoriere della U.S.S.L. estinta, cui afferra il presidio alla stessa conferito. Nell'ipotesi in cui l'A.O. sia costituita da presidi già appartenenti a distinte U.S.S.L., la gestione spetta all'istituto tesoriere di quella a cui apparteneva il presidio con maggior numero di posti letto.

7. La pianta organica delle A.O., fino all'entrata in vigore dell'emananda legge regionale sull'organizzazione e il funzionamento delle U.S.L. e delle A.O., è costituita dai posti già funzionalmente afferenti agli stabilimenti ed alle strutture ospedaliere conferite alla Azienda medesima nonché dai posti già assegnati ai servizi generali dell'estinta U.S.S.L.

8. Il Direttore Generale della U.S.L. che, per effetto della temporanea assegnazione dei posti ricompresi nei servizi generali, non sia in grado di garantire i servizi medesimi, può richiedere alla A.O. di avvalersi del personale che ricopre i posti suddetti. Le modalità organizzative e gli aspetti finanziari sono disciplinati con apposita convenzione. In caso di disaccordo l'Assessore regionale competente in materia di sanità interviene con proprio atto vincolante per le parti.

9. Per quanto non diversamente disposto dall'articolo 37 si applicano alle A.O. le disposizioni di cui all'art. 37.

## Art. 40.

*Gestione separata della contabilità 1994 ed anni precedenti*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 la contabilità economico-finanziaria e patrimoniale e la contabilità finanziaria delle U.S.L. e delle A.O. dovranno essere tenute separate rispetto a quelle degli anni 1994 e precedenti. I criteri e le modalità di gestione sono definiti dalla Giunta Regionale.

2. Fatto salvo quanto stabilito nel comma 1, la gestione a stralcio delle attività e passività pregresse facenti capo alle U.S.S.L. estinte compete al Direttore Generale, il quale vi provvede avvalendosi di idonea struttura collocata in posizione di staff. Per attività e passività pregresse si intendono i crediti ed i debiti sorti, per l'intervenuta prestazione di una delle parti, entro il 31 dicembre 1994 e non adempiti a detta data.

## Art. 41.

*Organizzazione e funzionamento delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere*

1. Fino all'entrata in vigore dell'emananda legge regionale sull'organizzazione ed il funzionamento delle U.S.L. e delle A.O., trovano applicazione i Regolamenti dei servizi adottati in attuazione della legge regionale 23 agosto 1990, n. 47, fatta salva la possibilità di procedere all'unificazione funzionale di determinati servizi e della relativa responsabilità.

2. Fino alla nomina del Collegio dei Revisori, di cui all'art. 3, comma 13, del decreto, le relative funzioni sono attribuite al Collegio dei Revisori dell'U.S.S.L. compresa nel relativo ambito territoriale che, nell'anno 1994, ha gestito il maggior volume di spesa di parte corrente.

3. Nelle A.O. le funzioni del Collegio dei Revisori, fino alla nomina del medesimo, sono attribuite al Collegio dei Revisori dell'U.S.S.L. che comprende fra le proprie strutture il presidio ed il maggior numero di posti letto.

4. Qualora dall'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi si determini in capo ad un medesimo Collegio una duplicazione di funzioni, il Collegio dei Revisori dell'U.S.L. è individuato utilizzando il criterio di cui al comma 2 in senso compatibile al divieto di cumulo.

## Art. 42.

*Disposizioni in materia di gestione delle attività socio assistenziali*

1. Fino all'entrata in vigore dell'emananda legge regionale sull'esercizio delle funzioni socio assistenziali e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, al fine di assicurare la continuità delle relative prestazioni, le U.S.L. esercitano, in applicazione della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, le attività precedentemente svolte dalle U.S.S.L. estinte.

2. Per il periodo di cui al comma 1 nulla è innovato rispetto alla gestione ed all'organizzazione dei servizi socio assistenziali, i quali continueranno ad esercitare le proprie funzioni nell'ambito territoriale di ogni singola U.S.S.L. preesistente. Il direttore generale, per l'adozione degli atti in materia socio assistenziale, acquisisce il parere del coordinatore socio assistenziale del servizio interessato.

3. Il personale già assegnato allo svolgimento di attività socio assistenziali nelle U.S.S.L. estinte è provvisoriamente utilizzato dalle nuove U.S.L., fino alle nuove determinazioni contenute nella L.R. n. 20/1982.

## Art. 43.

*Adeguamenti contabili di transizione*

1. Fino al 31 dicembre 1995 il bilancio, la contabilità finanziaria e le scritture obbligatorie continuano ad essere disciplinati dalla legge regionale 13 gennaio 1981, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni. Oltre tale termine la normativa richiamata si applica limitatamente alla formulazione del rendiconto generale per l'esercizio 1995.

2. Il bilancio di previsione 1995 per le U.S.L. e le A.O., predisposto dai legali rappresentanti delle U.S.S.L. ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 39/1994, deve essere inviato alla Regione per l'approvazione da parte della Giunta Regionale e contestualmente essere anche trasmesso alla Conferenza dei Sindaci per l'esame di cui all'art. 3, comma 14, del decreto.

3. Il Direttore Generale, entro sessant'anni giorni dal suo insediamento, procede alla revisione dei documenti di bilancio per l'anno 1995 ed adotta i necessari adeguamenti e variazioni da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale e da trasmettere alla Conferenza dei Sindaci.

## TITOLO VII

## NORME FINALI

## Art. 44.

*Disposizioni in materia di responsabilità*

1. Salvo quanto diversamente previsto da specifiche norme nazionali, ai Direttori Generali ed ai dipendenti delle U.S.L. e delle altre Aziende si applicano le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti regionali.

## Art. 45.

*Indebitamento*

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera f), del decreto e fatte salve le eccezioni ivi previste, è fatto divieto alle U.S.L. ed alle A.O. di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento.

2. La contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di credito previste dall'art. 3, comma 5, lettera f), sono autorizzate dalla Giunta Regionale che può, in presenza di provate necessità, prestare garanzie fidejussorie.

## Art. 46.

*Rinvio ai principi del codice civile*

1. Per quanto non previsto dalla legge, la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle U.S.L. e delle A.O. è informata ai principi generali di cui al codice civile in quanto compatibili.

## Art. 47.

*Abrogazione di norme*

1. I titoli I, II, V, VIII, IX, X, XI e XII della L.R. n. 2/1981, modificata con legge regionale 28 marzo 1983, n. 9 e con legge regionale 31 agosto 1989, n. 56, sono abrogati. Sono altresì abrogati i riferimenti al Comitato di gestione ed alla Assembla; agli stessi si sostituisce il termine Direttore Generale.

2. La L.R. n. 9/1983, è abrogata a decorrere dalla data del provvedimento regionale di cui all'art. 5, comma 2, del decreto.

3. La legge regionale 3 settembre 1981, n. 42 e successive integrazioni e modificazioni, è abrogata.

4. Sono altresì abrogate le disposizioni regionali incompatibili con quanto previsto dalla legge.

## Art. 48.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.), ai sensi dell'art. 45, comma 4 dello Statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 gennaio 1995

BRIZIO

95R0338

## LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1995, n. 9.

Modifiche alla L.R. 30 giugno 1992, n. 32 (Attuazione del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti commessi a determinate attività industriali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 4 del 25 gennaio 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROTEGGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 30 giugno 1992, n. 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle attività di supporto è ricompresa la partecipazione ai sopralluoghi ed alle ispezioni collegiali, di cui agli articoli 16 e 20 del D.P.R. n. 175/1988 finalizzati esclusivamente agli aspetti relativi ai rischi di incidente rilevante.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 30 giugno 1992, n. 32, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Ogni componente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, da altro esperto all'uopo designato con funzione di supplenza.»

2-ter. Il fabbricante, o un tecnico di sua fiducia, su richiesta del Comitato può partecipare alle sedute dello stesso.»

## Art. 2.

1. L'art. 5 della legge regionale 30 giugno 1992, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 Conferenze provinciali. — 1. Ai fini di coadiuvare le Autorità preposte alla diffusione dell'informazione alla popolazione ed a supporto delle competenze regionali previste dall'art. 2, comma 1, lettera c) e dall'art. 14, la Giunta Regionale istituisce, a livello provinciale, una o più Conferenze sui rischi industriali, composte:

a) dal Presidente della Provincia che la presiede o da un suo delegato;

b) dai Sindaci dei Comuni sul cui territorio siano insediate imprese soggette agli obblighi del D.P.R. n. 175/1988 e dai Sindaci dei Comuni confinanti con i Comuni su cui insistono tali imprese;

c) dai legali rappresentanti delle U.S.L.;

d) da un delegato del Presidente della Giunta Regionale;

e) da tre rappresentanti degli imprenditori nominati dalle associazioni industriali più rappresentative a livello provinciale o regionale;

f) da tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

g) da tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2. La Conferenza sui rischi industriali stabilisce i necessari collegamenti informativi ed operativi con il Prefetto ai fini della tutela della sicurezza della popolazione, invitandolo, anche a mezzo di un suo delegato, alle sedute della Conferenza.

3. La Conferenza, se richiesta, coadiuva i Sindaci, i Prefetti, la Giunta Regionale o altre autorità competenti nella diffusione dell'informazione alla popolazione relativa alle misure di sicurezza ed alle norme da seguire in caso di incidente.

4. La Conferenza, per quanto concerne gli impianti esistenti soggetti a dichiarazione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 175/1988, riceve dall'Unità flessibile documentazione comprendente:

a) una scheda riassuntiva che evidenzia:

1) la localizzazione dell'azienda con le indicazioni territoriali ed ambientali dell'area in cui la stessa è dislocata;

2) il tipo di processo produttivo;

3) le sostanze trattate e la relativa scheda tossicologica;

4) lo scenario degli incidenti ipotizzati;

5) le misure di sicurezza adottate;

6) il numero degli addetti;

7) le misure previste nel piano di emergenza interno;

b) le conclusioni istruttorie e le misure integrative proposte.

5. La Conferenza formula eventuali proposte o suggerimenti entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione suddetta.

6. Il Presidente della Giunta Regionale, in ordine ai progetti di nuovi impianti, soggetti all'obbligo di dichiarazione, convoca immediatamente la Conferenza presso la sede regionale, a cui partecipa l'Unità flessibile, per acquisire osservazioni, proposte e dati conoscitivi non desumibili dalla documentazione agli atti.

7. L'Unità flessibile, terminata l'istruttoria di cui all'art. 7, trasmette alla Conferenza la documentazione di cui al comma 4, sulla quale la Conferenza formula eventuali osservazioni e proposte entro 30 giorni dalla ricezione.

8. Il Presidente della Giunta Regionale, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, richiede la convocazione della Conferenza provinciale.»

## Art. 3.

1. L'art. 7 della legge regionale 30 giugno 1992, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 Dichiarazione. — 1. L'esercizio dei compiti connessi con la dichiarazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 175/1988 è svolto dall'Unità flessibile di cui all'art. 3.

2. Tali compiti riguardano:

a) la ricezione e la registrazione della dichiarazione, nonché la verifica della corrispondenza a quanto previsto nell'art. 6 del D.P.R. 175/1988;

b) la richiesta, ove ritenuta necessaria, delle informazioni supplementari con la determinazione dei termini in cui sono trasmesse le risposte;

c) l'eventuale verifica, tramite sopralluogo, dei punti critici dell'impianto emergenti dal rapporto e delle relative misure di sicurezza;

d) l'organizzazione delle ispezioni collegiali di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);

e) la valutazione tecnica dell'attendibilità delle analisi svolte dal fabbricante in ordine ai rischi prospettati ed alle misure di sicurezza adottate;

f) la formulazione delle valutazioni conclusive sulla base delle risultanze dell'istruttoria, con eventuali indicazioni ed osservazioni sulle ulteriori misure di sicurezza da adottare.

3. La Giunta Regionale informa il Sindaco del Comune interessato ed il Prefetto della Provincia competente del ricevimento della dichiarazione.

4. I relativi provvedimenti sono adottati entro il 1996 con decreto del Presidente della Giunta Regionale e comunicati al Sindaco ed al Prefetto competenti per territorio ai quali è altresì trasmesso, in allegato, l'elenco degli ulteriori soggetti istituzionali informati.

5. Per le nuove attività industriali di cui all'art. 8, i provvedimenti sono adottati entro novanta giorni dalla ricezione delle dichiarazioni o della documentazione integrativa eventualmente richiesta.»

## Art. 4.

1. L'art. 13 della legge regionale 30 giugno 1992, n. 32, è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 gennaio 1995

BRIZIO

95R0339

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1995, n. 3.

**Approvazione del piano di politica del lavoro per il triennio 1989/1997 e modificazione alla legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 (Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 10 del 21 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È approvato il piano di politica del lavoro per il triennio 1995/1997, di cui all'art. 3 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 (Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione).

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del piano di cui al comma 1, ammontanti a complessive lire 11 miliardi e 300 milioni per il triennio 1995/1997, di cui lire 3 miliardi e 500 milioni per l'anno 1995 e indicativamente lire 3 miliardi e 800 milioni per il 1996 e lire 4 miliardi per il 1997, gravano sul capitolo 26010 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995 e sul corrispondente capitolo del bilancio pluriennale 1995/1997.

3. A decorrere dal 1996 gli oneri potranno essere rideterminati con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), come modificato dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

4. Il presente piano assume le obbligazioni contenute nel bilancio pluriennale assunte dall'Amministrazione regionale con il piano di politica del lavoro 1992/1994, approvato con legge regionale 17 marzo 1992, n. 7.

Art. 2.

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 13/1989 è sostituita dalla seguente: «c) il Consiglio regionale approva con propria deliberazione il piano triennale di politica del lavoro».

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 6 febbraio 1995

VIERIN

(Omissis).

95R0454

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1995, n. 7.

**Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1995-1997.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 6 del 20 gennaio 1995)

(Omissis).

95R0446

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1995, n. 8.

**Bilancio di previsione per l'anno 1995.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 6 del 20 gennaio 1995)

(Omissis).

95R0447

## REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 20 gennaio 1995, n. 11.

**Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994-1996. Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 ed il 28 dicembre 1994.**

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 11 del 28 febbraio 1995)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visti gli articoli 14, lett. q, e 20 dello Statuto;

Vista la legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, recante «Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale», ed, in particolare, l'art. 5, relativo alla procedura per la stipula degli accordi sindacali di livello regionale;

Vista l'ipotesi d'accordo per la definizione della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali relativo al triennio 1994/1996, sottoscritto in data 30 giugno 1994 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, SADIRS, CONFASAL e CISAS;

Visti i codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero adottati, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 38/1991, dalle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa contrattuale, di cui agli allegati A B C D al presente decreto

Rilevato che la Giunta regionale, nella seduta del 25 luglio 1994, ha esaminato, respingendole, le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali CISNAL e CILDI che non hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo, riferendo alla Commissione di merito dell'A.R.S., previa verifica delle compatibilità finanziarie, in ordine ai contenuti della citata ipotesi di accordo;

Visto il parere della Commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, sul contenuto dell'ipotesi di accordo, reso favorevolmente nella seduta del 22 settembre 1994;

Vista la deliberazione n. 424 della Giunta regionale adottata nella seduta del 29 settembre 1994 con cui è autorizzata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 38/91, la sottoscrizione dell'accordo per la definizione della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali, relativo al triennio 1994/1996;

Vista la deliberazione n. 36/94 della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana adottata nell'adunanza del 22 novembre 1994, relativa alla pronuncia sulla legittimità della suindicata ipotesi di accordo;

Vista l'ipotesi di accordo, riformulata sulla base delle osservazioni mosse dalla sezione di controllo della Corte dei conti e contenute nella deliberazione n. 36/94 citata, sottoscritta in data 28 dicembre 1994 dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo 30 giugno 1994;

Vista la nota n. 7 del 29 dicembre 1994, con la quale l'O.S. CISAS scioglie positivamente la riserva apposta alla sottoscrizione del 28 dicembre 1994;

Vista la deliberazione n. 3/95 della Giunta regionale — adottata nella seduta del 10 gennaio 1995 — concernente il recepimento e la conseguente emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale dell'Amministrazione regionale, nel testo come sopra riformulato;

Decreta:

#### CAPO I

##### DISPOSIZIONI GENERALI

###### Art. 1

###### *Campo di applicazione e durata*

1. Le disposizioni del presente accordo si applicano al personale dell'Amministrazione regionale di cui all'art. 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 19 e fanno riferimento al periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1996, fatte salve le decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

###### Art. 2

###### *Adeguamento normative contrattuali*

1. Gli istituti economico, normativi previsti nel presente accordo sostituiscono e modificano la precedente normativa legislativa, regolamentare e contrattuale, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, con decorrenza 1° gennaio 1994, ivi comprese tutte le disposizioni che prevedono incrementi del trattamento economico, comunque denominati, che traggono origine dall'anzianità di servizio.

###### Art. 3

###### *Servizi essenziali di pubblica utilità*

1. Per i servizi essenziali di pubblica utilità, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono considerati tali nell'ambito regionale quelli previsti dall'art. 2 del D.P. Reg. 30 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 22 febbraio 1993, concernente recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 aprile 1992 e relativi al personale dell'Amministrazione regionale.

#### CAPO II

##### NEGOZIAZIONE DECENTRATA E RELAZIONI SINDACALI

###### Art. 4

###### *Accordi decentrati*

1. Per la realizzazione degli accordi decentrati, si fa espressamente rinvio al contenuto dell'art. 3 del D.P. Reg. 30 gennaio 1993.

###### Art. 5

###### *Relazioni sindacali*

1. Per la disciplina delle relazioni sindacali, la definizione delle procedure di prevenzione e componimento di conflitti di lavoro e per l'applicazione degli andamenti giurisprudenziali e dei giudicati amministrativi, si fa espressamente rinvio alla disciplina contenuta negli articoli 11, 12 e 13 del D.P. Reg. 30 gennaio 1993, quest'ultimo integrato al secondo comma coi principi desunti dalla lett. m) dell'art. 2, primo comma, della legge n. 421/92.

###### Art. 6

###### *Rappresentanze sindacali unitarie*

1. Le parti firmatarie del presente accordo riconoscono le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) definite sulla base dell'accordo tra le parti sociali e Governo nazionale del 23 luglio 1993 ed in analogia a protocolli d'intesa sottoscritti tra l'ARAN e le delegazioni sindacali confederali di categoria.

2. A tal fine entro 30 giorni dal presente accordo sarà stipulato tra le parti apposito regolamento per la costituzione ed il funzionamento delle R.S.U.

#### CAPO III

##### ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

###### Art. 7

###### *Orario di lavoro, formazione e mobilità*

1. Le materie relative alla disciplina dell'orario di lavoro, alla formazione e aggiornamento professionale, alla mobilità e ai diritti di informazione sull'introduzione di sistemi informativi a base informatica restano regolamentate dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del D.P. Reg. 30 gennaio 1993.

#### CAPO IV

##### TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

###### Art. 8

###### *Struttura della retribuzione*

1. Al fine di attuare l'effettiva trasparenza del trattamento economico spettante al personale regionale le voci che lo compongono sono esclusivamente le seguenti:

- stipendio tabellare; determinato ai sensi del presente accordo, comprensivo quindi degli aumenti di cui all'art. 10;
- maturato economico individuale, spettante solo ai dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, non riassorbibile, costituito dalla differenza tra la retribuzione complessiva in godimento a tale data e la voce di cui alla precedente lettera a) decurtata degli aumenti stipendiali attribuiti con il presente accordo;
- indennità integrativa speciale: nelle misure determinate alla data del 31 dicembre 1992, salvi gli eventuali successivi incrementi;
- eventuale assegno ad personam di cui al successivo art. 13;
- salario accessorio: comprende tutti gli elementi che non hanno natura retributiva ordinaria e non sono corrisposti con carattere di generalità, bensì remunerano lo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate o obiettivamente rischiose o sono collegate ad un apporto aggiuntivo di produttività.

## Art. 9

*Unificazione trattamenti stipendiali*

1. I trattamenti stipendiali del personale dell'Amministrazione regionale sono determinati come dalla unità tabella A allegata al presente accordo.

2. Le retribuzioni ordinarie previste dal presente accordo, compresi gli aumenti decorrenti dal 1° gennaio 1994 e dal 1° gennaio 1995, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute ed i contributi di riscatto, e sulla misura oraria dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario.

## Art. 10

*Aumenti retributivi contrattuali*

1. Al personale dell'Amministrazione regionale sono attribuiti i seguenti aumenti retributivi annui lordi con le decorrenze sottoindicate:

(Omissis).

## Art. 11

*Inquadramento nel nuovo ordinamento*

1. L'attribuzione dei nuovi valori stipendiali avverrà tenuto conto delle posizioni professionali (livello o fascia funzionale) possedute al 31 dicembre 1993, secondo la tabella allegata sub A e con le seguenti modalità:

A) *Modalità di inquadramento all'1° gennaio 1994:*

al trattamento stipendiale annuo in godimento al 31 dicembre 1993 (stipendio tabellare + aumenti contrattuali maturati al 31 dicembre 1993 + salario di anzianità + L. 240.000 ex art. 7, legge n. 438/92) si deve aggiungere il miglioramento contrattuale 1994 previsto al precedente art. 10 corrispondente al livello o fascia funzionale posseduta sempre al 31 dicembre 1993. La nuova posizione stipendiale all'1° gennaio 1994 sarà composta da:

a) *Stipendio tabellare annuo iniziale:*

secondo la tabella sub A;

b) *Maturato economico individuale:*

pari alla differenza tra la posizione economica annua raggiunta al 31 dicembre 1993, maggiorata dell'incremento contrattuale 1994 ed il nuovo stipendio annuo di cui alla tabella sub A.

B) *Modalità di inquadramento all'1° gennaio 1995:*a) *stipendio tabellare annuo iniziale:*

quello previsto per l'anno 1995 nella tabella allegata sub A;

b) *maturato economico individuale:*

corrispondente al precedente punto b) della lettera A.

## Art. 12

*Inquadramento nei nuovi livelli stipendiali del personale in servizio di cui al IV comma dell'art. 5 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11*

1. Per il personale dell'Amministrazione regionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, il cui trattamento retributivo è indicato dalla tabella A allegata alla legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, l'inquadramento nei nuovi livelli stipendiali avviene previa riliquidazione del trattamento retributivo spettante alla stessa data del 31 dicembre 1993 sulla base della tabella O allegata alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e dei successivi aumenti e con applicazione dei benefici previsti dall'art. 75 della stessa legge.

2. L'inquadramento di cui al precedente comma non dà diritto alla corresponsione di somme a titolo di arretrato per periodi precedenti a quello di applicazione del presente accordo.

## Art. 13

*Assegno personale aggiuntivo*

1. L'indennità di produttività prevista dall'art. 35 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 è soppressa a decorrere dall'1° gennaio 1994.

2. Ai dipendenti in servizio alla data dell'1° gennaio 1994 viene corrisposto con decorrenza dall'1° gennaio 1994 un assegno ad personam annuo da erogarsi mensilmente, non riassorbibile, nella misura prevista per l'anno 1993 dall'art. 35 della legge regionale n. 41/85 e successive aggiunte e modificazioni spettanti, in relazione alla qualifica e al trattamento economico posseduto.

3. Allo stesso si applica la disposizione del precedente art. 9, II comma, salvo quanto previsto dallo art. 19.

## Art. 14

*Progressione economica orizzontale*

1. Ciascuna fascia funzionale di cui alla tabella A allegata al presente accordo si articola in posizioni economiche differenziate. Per ogni fascia funzionale gli importi stipendiali sono indicati nella tabella B allegata al presente accordo.

2. La posizione economica superiore è attribuita al personale collocato nelle fasce funzionali, fermo restando il dipendente nelle qualifiche e fasce di appartenenza, in percentuali che saranno stabilite con le procedure di cui al successivo art. 15, arrotondate all'unità superiore, dei dipendenti della medesima fascia in servizio di ruolo al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Le percentuali di cui al comma precedente non possono essere cumulate annualmente.

4. Le progressioni avranno effetto con decorrenza 1° gennaio 1994.

## Art. 15

*Procedure per l'attribuzione di posizioni economiche differenziate*

1. Le posizioni economiche differenziate sono attribuite al personale di cui al precedente art. 14 in possesso dei requisiti di anzianità di effettivo servizio di ruolo di almeno tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, a seguito di valutazione annuale.

2. Le percentuali di cui al secondo comma del precedente art. 14 sono riferite alla consistenza numerica del personale dei ruoli regionali al 31 dicembre 1993, in servizio alla stessa data.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo saranno determinati, previa contrattazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 38/91, le percentuali e i criteri di valutazione.

4. Per le finalità del presente articolo è destinata la somma di lire 14.500 milioni per l'anno 1994 e L. 14.500 milioni per l'anno 1995.

## Art. 16

*Passaggio a posizione economica superiore*

1. Nei casi di passaggio a posizione economica superiore, rispettivamente attraverso la procedura stabilita dagli art. 14 e 15 dell'accordo (progressione orizzontale) e le procedure stabilite per legge (progressione verticale) al dipendente viene attribuito, oltre allo stipendio tabellare annuo iniziale corrispondente alla nuova posizione assunta, l'ammontare complessivo del maturato economico individuale in godimento alla data di transito.

## CAPO V

## FONDO EFFICIENZA SERVIZI

## Art. 17

*Costituzione e finanziamento*

1. In attuazione dell'art. 10 del D.P. Reg. 30 gennaio 1993, è istituito presso il c.d.ufficio ramo dell'Amministrazione un fondo annuo denominato «Fondo efficienza servizi» (FES) che è alimentato:

a) da una somma pari all'ammontare della spesa consolidata al 31 dicembre 1993, per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nell'anno 1993 presso il ramo di Amministrazione;

b) da una quota pari al 1,45% del monte salario annuo di ciascun ramo di Amministrazione;

c) dall'importo destinato nell'anno 1993 alla corresponsione delle indennità accessorie connesse a particolari modalità di spietamento della prestazione lavorativa.

#### Art. 18

##### Utilizzo del fondo efficienza servizi

1. Il fondo di cui all'articolo precedente è destinato all'erogazione di compensi al personale che consegue un incremento della produttività in base ai seguenti parametri:

a) abbreviazione dei tempi medi di svolgimento dei compiti inerenti alla qualifica posseduta, tenuto conto anche delle caratteristiche qualitative delle prestazioni rese;

b) realizzazione di economie sulla spesa ordinariamente necessaria per lo svolgimento di determinate attività;

c) attuazione di progetti per attività istituzionali che vengono svolte al di fuori dell'orario di lavoro (es. recupero arretrati non eliminabili con il personale in forza, progetti speciali di conoscenza, accertamento e valutazione, etc.). I progetti vanno svolti in plus orario fissato in ore settimanali, soggetto a programmazione e controllo;

d) trattamenti retributivi accessori (art. 8, lett. e e accordo). Al riguardo si rinvia all'accordo quadro allegato c) al presente accordo.

2. Il fondo è, altresì, destinato alla remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario necessario per fronteggiare particolari situazioni di lavoro ai sensi del successivo art. 19, nel limite annuale del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 1993.

2. Per l'anno 1995, fino alla rescrittura di cui alla lett. c) del I comma del successivo art. 33, l'ammontare del fondo è di L. 118.703 milioni.

4. Per l'anno 1996, fino all'incremento di cui alla lett. b) del II comma del successivo art. 33, l'ammontare del F.E.S. è di L. 113.103 milioni.

#### Art. 19

##### Lavoro straordinario

1. L'erogazione a carico del F.E.S. dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario è subordinata a specifica autorizzazione.

2. Il limite individuale delle prestazioni di lavoro straordinario autorizzabile in un anno è fissato in 200 ore.

3. Al fine di assicurare l'assistenza agli organi istituzionali e lo svolgimento dei compiti di collaborazione svolti dagli uffici di gabinetto, il limite massimo individuale di cui al precedente comma, nel rispetto del monte spesa complessivo previsto al precedente art. 18 può essere superato informandone le OO.SS.

4. Al fine di assicurare, altresì, il coordinamento generale dell'attività amministrativa e tecnica di ciascun ramo dell'Amministrazione regionale, il limite di cui al primo comma può essere superato nel rispetto comunque del monte spesa complessivamente previsto, e, nell'ambito di 2% dell'organico complessivo del personale in servizio, può parimenti derogarsi dal limite massimo di cui al precedente comma, previo confronto con le OO.SS., per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario e, comunque, sempre nel rispetto del monte-spesa complessivo previsto precedentemente.

5. Le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti, in misura superiore alle 12 ore mensili, i predetti limiti, possono dar luogo, a domanda, a un riposo compensativo compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo. Le prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza dovranno in ogni caso essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione. Il riposo compensativo è alternativo alla corresponsione del compenso, per il lavoro straordinario.

6. Per il personale che entrerà in servizio dopo l'entrata in vigore del presente accordo la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi della retribuzione:

stipendio tabellare iniziale mensile in godimento;

indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre 1992;

rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci.

La maggiorazione della predetta misura oraria è la seguente:

per il lavoro straordinario diurno la maggiorazione è del 15%;  
per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) la maggiorazione è del 30%.

per il lavoro straordinario prestato in orario notturno o festivo la maggiorazione è del 50%.

Le tariffe orarie delle prestazioni di lavoro straordinario, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, restano congelate nelle misure individuali, alla stessa data, fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivante dal nuovo sistema.

Il lavoro straordinario, prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie o in attività di protezione civile non concorre ai limiti individuali e di spesa.

#### Art. 20

##### Definizione degli obiettivi.

1. La definizione degli obiettivi parametrati al precedente art. 18 è sottoposta a contrattazione decentrata ai sensi della legge regionale n. 38/1991.

2. Nelle more della riforma generale dell'impiego regionale in attuazione dei principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, al FES partecipano i dipendenti di tutte le qualifiche.

#### Art. 21

##### Gestione del fondo ed attuazione degli interventi

1. La gestione e l'attuazione degli interventi, previsti nel presente capo può essere delegata dal capo dell'Amministrazione al direttore regionale.

#### CAPO VI

##### IGIENE, SICUREZZA E SALUBRITÀ DEL LAVORO

#### Art. 22

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Regione del 30 giugno 1993, concernente la disciplina contrattuale a favore del personale della Regione siciliana, in materia di igiene, sicurezza e salubrità del lavoro ed in conformità all'art. 18 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, al fine di favorire la riabilitazione nei confronti dei portatori di handicap, si assumono le seguenti misure di sostegno:

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate per il periodo eccedente la durata massima della aspettativa con retribuzione intera comprese la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in profili professionali diversi della stessa qualifica diversa da quella abituale, quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. L'Amministrazione regionale deve dare piena attuazione alle disposizioni di cui alle leggi n. 266/91 e n. 104/91 prevedendo tempi e procedure certe per l'eliminazione delle barriere architettoniche e non, nonché di quanto ostacoli la deambulazione, o l'inserimento lavorativo dei portatori di handicap.



3. L'Amministrazione regionale deve altresì garantire ai soggetti talassemici, emofiliaci, etc., la possibilità di usufruire di permessi per le costanti cure di cui necessitano, nonché deve consentire ai soggetti tossicodipendenti la riabilitazione presso centri specializzati garantendo la conservazione del posto di lavoro.

#### Art. 23

##### *Pari opportunità*

1. Al fine di applicare concretamente nei posti di lavoro il principio di eguaglianza sostanziale sancito dalla legge n. 125/91, è necessario attivare a pieno i comitati paritetici per le pari opportunità con le modalità previste dall'art. 16 del decreto presidenziale del 30 gennaio 1993 della Regione siciliana.

2. I comitati delle pari opportunità dovranno realizzare anche proposte di piani di azioni positive finalizzate alla rimozione di tutto ciò che impedisce ed ostacola l'affermazione di una condizione di pari opportunità.

3. Dovranno essere prestate particolari attenzioni ai problemi relativi alla flessibilità degli orari, alla tutela della salute della lavoratrice, alla possibilità di promozione ed aggiornamento professionale all'interno dei posti di lavoro.

4. I comitati delle pari opportunità promuovono iniziative volte ad attuare le direttive C.E.E. ed affermare sul lavoro la pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.

#### CAPO VII

##### DISPOSIZIONI DIVERSE

#### Art. 24

##### *Permessi, ritardi e recuperi*

1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, e a domanda, brevi permessi di durata non superiori alla metà dell'orario giornaliero.

2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

3. I permessi da recuperare complessivamente concessi non possono eccedere le 36 ore nel corso dell'anno.

4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

5. Nei casi in cui per eccezionali motivi del dipendente non sia possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

6. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di rientri ovvero per tumi.

#### Art. 25

##### *Indennità particolari*

1. Nulla è innovato per quanto concerne la corresponsione delle indennità già previste a favore del personale non vedente dalla normativa nazionale, nonché a favore del personale inquadrate nel corpo regionale delle foreste e dei dipendenti cui è riconosciuta la qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

#### Art. 26

##### *Indennità di vacanza contrattuale*

1. Ferma restando la necessità della preventiva previsione della copertura finanziaria, decorsi tre mesi dalla data di scadenza del presente accordo, al personale in servizio viene corrisposta dal mese successivo a titolo di indennità di vacanza contrattuale una somma riassorbibile con gli aumenti stabiliti dal futuro accordo e determinata

applicando il 30% del tasso di inflazione programmato allo stipendio tabellare e alla indennità integrativa speciale, di cui al punto c) del precedente art. 8.

2. Ove la vacanza contrattuale si potragga per oltre sei mesi, la percentuale del tasso da applicare per la determinazione dell'indennità è pari al 50%.

#### Art. 27

##### *Trattute per scioperi brevi*

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattute per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata dalla quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione delle tariffe predette, con esclusioni in ogni caso delle quote di aggiunta di famiglia.

#### Art. 28

##### *Riposo compensativo*

1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio svolgerà servizio in un giorno festivo è dovuta una maggiorazione del 20% sulla retribuzione ordinaria.

2. Il dipendente dovrà fruire del riposo settimanale non goduto entro e non oltre 30 giorni dal servizio prestato.

#### Art. 29

##### *Mantenimento mansioni per inidoneità fisica*

1. L'Amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, prima di avere esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'Amministrazione stessa, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente affini a quella propria nel profilo rivestito, appartenenti allo stesso livello retributivo o livello inferiore, fermo restando il trattamento economico in godimento.

2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica della nuova posizione funzionale, senza nessun riassetto del trattamento in godimento.

#### Art. 30

##### *Relazioni con il pubblico*

1. Allo scopo di conferire trasparenza e velocità ai procedimenti amministrativi l'Amministrazione regionale istituisce modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche in Sicilia (Regione - Comuni - Province - i consorzi ed enti sottoposti a controllo e vigilanza).

2. La Regione si fa carico di promuovere la costituzione di servizi di accesso polifunzionali, assumendo l'indirizzo di coordinamento con gli altri enti pubblici, nonché la costituzione di uffici per le relazioni con il pubblico, al fine di garantire la piena situazione della legge regionale n. 10/91.

3. Gli uffici per le relazioni con il pubblico devono provvedere: a garantire all'interno i diritti di partecipazione di cui alla legge regionale n. 10/91;

all'informazione all'utenza relativamente agli atti e allo stato dei procedimenti;

alla ricerca e all'analisi finalizzate alla formulazione di proposte all'Amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

4. Saranno istituiti presso ogni Assessorato un punto informativo e una rete informativa provinciale.

5. Agli uffici polifunzionali e agli uffici per le relazioni al pubblico dovrà essere assegnato personale altamente qualificato e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico.

## Art. 31

*Interpretazione autentica dei contratti collettivi regionali e decentrati*

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione del presente accordo e sugli accordi decentrati da esso conseguenti le parti sottoscrittrici si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo stipulato con le medesime procedure di approvazione del presente accordo sostituisce la clausola in questione sin dalla vigenza del contratto.

2. L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali aventi all'oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo con il consenso delle parti interessate.

## Capo VIII

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 32

*Quantificazione degli oneri*

1. La quantificazione degli oneri derivanti dal presente contratto è contenuta dal prospetto allegato D.

## Art. 33

*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente contratto, valutati in L. 247.620 milioni per l'anno 1995 (di cui L. 39.000 milioni riferiti all'anno 1994 e L. 208.620 milioni riferiti all'anno 1995) si provvede:

a) quanto a L. 141.600 milioni mediante utilizzo del fondo destinato alla contrattazione previsto dallo art. 9 della legge regionale n. 38/91 cap. 21262;

b) quanto a L. 72.723 milioni mediante l'utilizzazione degli stanziamenti dei capitoli 10302, 14005, 14007, 18002, 20002, 24003, 28003, 32002, 35002, 36002, 41004, 44003, 47002 del bilancio della Regione per l'anno 1995 destinati alla liquidazione dei compensi per lavoro straordinario;

c) quanto a L. 33.297 milioni mediante reiscrizione di parte delle economie realizzate nell'esercizio 1994 sul capitolo 21262 in relazione alle disposizioni di cui al III comma del precedente art. 18.

2. Agli oneri ricadenti nell'anno 1996, valutati in L.208.620 milioni, si farà fronte:

a) quanto a L. 169.723 milioni con l'utilizzazione delle disponibilità previste al cod. 07.02 del bilancio pluriennale della Regione;

b) quanto a L. 38.897 milioni con l'incremento per l'anno 1996, del fondo destinato alla contrattazione (cod. 07.02) in relazione alle disposizioni di cui al IV comma del precedente art. 18.

3. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, su proposta delle competenti amministrazioni.

4. Nelle more della variazioni di bilancio di cui al precedente comma, le competenti amministrazioni sono autorizzate a procedere agli impegni e a disporre i relativi pagamenti sui pertinenti capitoli di spesa per il personale.

## Art. 34

*Registrazione ed entrata in vigore*

1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Palermo, 20 gennaio 1995.

MARTINO

(Omissis).

95R0470

## LEGGE 1 marzo 1995, n. 12.

**Integrazioni all'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27. Abrogazione di norme.**

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 12 del 4 marzo/4 marzo 1995)

## L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Per le finalità dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, è disposta in favore del Centro siciliano di fisica nucleare, avente sede in Catania, con provvedimento del Presidente della Regione, l'erogazione di somme pari all'ammontare annuo degli oneri discendenti dai contratti a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività di ricerca stipulati dal Centro medesimo nei limiti del richiamato disposto normativo.

2. Alle erogazioni di cui al comma 1 si provvede con cadenza semestrale, previa acquisizione di copia conforme del contratto stipulato dal Centro siciliano di fisica nucleare e di analitico prospetto delle spese sostenute semestre per semestre.

3. È fatto carico al Centro di esibire, entro il mese di febbraio di ogni anno, analitica ripartizione delle spese sostenute nell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, corredata di copia conforme all'originale dei relativi documenti giustificativi.

4. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, previsto per l'anno finanziario 1995 in lire 60 milioni, si provvede con le disponibilità del capitolo 10710 del bilancio della Regione per l'anno medesimo. Gli oneri per gli anni successivi, che saranno determinati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modificazioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.07.00.

## Art. 2.

1. L'articolo 1 della legge regionale approvata il 22 dicembre 1994, recante: «Integrazioni all'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, e all'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, in materia di formazione professionale» è abrogato.

## Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 marzo 1995

MARTINO

95R0471

## LEGGI 1 marzo 1995, n. 13.

**Interventi a favore dei familiari degli operai forestali deceduti nell'incendio boschivo in contrada Mitoggio nel comune di Castiglione di Sicilia.**

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 12 del 4 marzo 1995)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A ciascun nucleo familiare rispettivamente di Francesco Manitta, di Vincenzo Zumbo, di Benedetto Mincò e di Giuseppa Manitta deceduti nel corso delle operazioni di spegnimento dell'incendio sviluppatosi il 18 agosto 1993 in contrada Mitoggio nel comune di Castiglione di Sicilia, è disposta l'erogazione, tramite i sindaci dei comuni di residenza dei predetti nuclei familiari, di un contributo straordinario di 80 milioni di lire.

2. Il contributo di cui al comma 1 è incrementato di lire 10 milioni per ciascuno dei figli a carico delle vittime al momento dell'evento.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

2. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 marzo 1995

MARTINO

*Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste: SPOTO PULITO*

95R0472

## LEGGI 1 marzo 1995, n. 14.

**Modifica dell'articolo 31 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, concernente disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate**

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 12 del 4 marzo 1995)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine del 31 dicembre 1994, di durata della concessione del servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate della Regione e di altri enti pubblici, previsto, per il primo periodo di gestione, dall'articolo 31 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, è prorogato al 30 aprile 1995.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 marzo 1995.

MARTINO

*Assessore regionale per il bilancio e le finanze*

PELLEGRINO

95R0473

## LEGGI 1 marzo 1995, n. 15.

**Istituzione della «Giornata annuale dei donatori di organi» e di premi annuali intitolati a Nicholas Green.**

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 12 del 4 marzo 1995)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione siciliana, al fine di contribuire alla diffusione dei principi di solidarietà umana e civile con particolare riguardo alla donazione di organi per fini di trapianto, promuove, in raccordo con le principali associazioni di volontariato di settore, l'istituzione della «Giornata annuale dei donatori di organi», che si terrà la prima domenica del mese di ottobre di ciascun anno.

2. Le relative spese sono disposte dal Presidente della Regione.

## Art. 2.

1. Al fine di ricordare il sacrificio del piccolo Nicholas Green, perito per mano assassina, e l'alta opera umanitaria dei suoi genitori che hanno contribuito a salvare altre vite mediante la donazione di organi del proprio figlio, sono istituiti nove premi annuali in ogni provincia dell'Isola, da assegnare rispettivamente a tre studenti delle scuole elementari, a tre studenti delle scuole medie di primo grado ed a tre studenti delle scuole medie di secondo grado, per lo svolgimento di temi attinenti alla solidarietà umana ed in particolare la donazione di organi per fini di trapianto.

2. I premi, denominati «Nicholas Green», dell'importo di lire 1.000.000 ciascuno per gli studenti delle scuole elementari, 2.000.000 ciascuno per gli studenti delle scuole medie di primo grado e 3.000.000 ciascuno per gli studenti delle scuole medie di secondo grado, sono assegnati da una commissione nominata da ciascun provveditore agli studi. Le relative somme sono accreditate dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione a ciascun provveditore agli studi.

## Art. 3.

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, la spesa annua di lire 262 milioni, di cui lire 100 milioni per le finalità dell'articolo 1.

2. La spesa autorizzata dalla presente legge trova riscontro nel bilancio della Regione siciliana codice 1001. All'onere di lire 262 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

## Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 marzo 1995

MARTINO

*Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione: SARACENO*

## LEGGE 1 marzo 1995, n. 16.

**Interventi a sostegno della stamperia Braille e modifi-  
che all'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1991,  
n. 33 relativamente al Consiglio di amministrazione  
dell'Istituto dei ciechi «Opere riunite I. Florio - F. ed  
A. Salamone» di Palermo.**

*(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 12  
del 4 marzo 1995)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'Unione italiana dei ciechi operante in Sicilia, nell'ambito dei servizi istituzionali, ha facoltà di destinare a sede della stamperia regionale Braille a Catania, anche modificandone la destinazione d'uso, uno dei propri immobili, con l'adeguamento dei relativi locali, a prescindere dalle motivazioni e dalle modalità attraverso cui essi sono stati acquisiti al proprio patrimonio.

2. La stamperia regionale Braille è preposta alla stampa in Braille di testi scolastici di ogni ordine e grado, di pubblicazioni e riviste professionali, culturali, formative ed informative e ove necessario anche alla registrazione su dischi e nastri magnetici.

3. La stamperia Braille può istituire una biblioteca regionale Braille ed elettronica, promuovere ed organizzare convegni, seminari per la diffusione del Braille e di altri sussidi tecnologici e tiflotecnici multimediali.

4. Si intende abrogato quanto in contrasto con la presente legge.

## Art. 2.

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto dei ciechi «Opere riunite I. Florio - F. ed A. Salamone», con sede in Palermo, previsto dall'articolo 7 dello statuto approvato dal regio decreto 6 maggio 1935, n. 937 ed integrato dall'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, è nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge secondo le seguenti modalità:

n. 4 rappresentanti dell'Unione italiana dei ciechi, designati dal Consiglio regionale della stessa;

n. 1 rappresentante degli utenti dell'Istituto e/o rappresentante legale degli stessi, eletto dalla loro assemblea regolarmente convocata dalla Direzione dell'ente;

n. 1 rappresentante della provincia regionale di Palermo;

n. 1 rappresentante del comune di Palermo;

n. 1 rappresentante della famiglia Florio designato dai legittimi discendenti e/o aventi causa;

n. 1 esperto in materia tiflopsicopedagogica, designato dall'Università degli Studi di Palermo.

2. Il Consiglio potrà insediarsi ed operare anche in presenza di almeno sei dei suoi componenti.

3. Il Consiglio, che dura in carica quattro anni, elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente dell'Istituto.

4. Ai fini del controllo amministrativo contabile dell'Istituto, viene istituito un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e due dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

## Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 marzo 1995.

MARTINO

*Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione*

SARACENO

95R0475

LEGGE 1 marzo 1995, n. 17.

**Provvidenze in favore del personale della ex «Siciltrading S.p.A.».**

*(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 12 del 4 marzo 1995)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) è autorizzato ad avvalersi del personale in servizio alla data del 30 ottobre 1992, che non sia inquadrato con la qualifica di dirigente o che non abbia interrotto volontariamente il rapporto di lavoro, della ex Siciltrading S.p.A., in corso di procedura fallimentare, mediante contratti a termine, di durata non superiore ad un biennio, per l'assolvimento dei compiti di istituto propri dell'ente, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e di quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

MARTINO

*Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.* GRILLO

95R0476

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 3 febbraio 1995, n. 1

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995-1997 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).**

*(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 14 febbraio 1995)*

(Omissis)

95R0481

LEGGE PROVINCIALE 3 febbraio 1995, n. 2.

**Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1995 e pluriennale 1995-1997.**

*(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 14 febbraio 1995)*

(Omissis)

95R0482

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ CHIETI  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via A. Herlo, 21
- ◇ L'AQUILA  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Peracchielli, 9/A
- ◇ LANCIANO  
LITOLIBROCARTA  
Via Ronzetti, 8/10/12
- ◇ PESCARA  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146
- LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ SULMONA  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circolizzazione Occidentale, 10

## BASILICATA

- ◇ MATERA  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Baccherie, 69
- ◇ POTENZA  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ CATANZARO  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniela, 27
- ◇ COSENZA  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ PALMI  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ REGGIO CALABRIA  
LIBRERIA LUFFICIO  
Via S. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ VIBO VALENTIA  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ ANGI  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goli, 11
- ◇ AVELLINO  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15
- LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Malicotti, 30/32
- CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11
- LIBRERIA MASONI  
Viale Rellori, 71
- ◇ CASERTA  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ CASTELLAMMARE DI STABIA  
LINEA SCUOLA S.a.s.  
Via Rainò, 69/D
- ◇ CAVA DEI TIRRENI  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ ISCHIA PORTO  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sorliuzzo
- ◇ NAPOLI  
LIBRERIA L'ATENEO  
Viale Augusto, 168/170
- LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20/23
- LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118
- LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18
- LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLA  
Via Caravita, 30
- LIBRERIA TRAMA  
Piazza Cavour, 75
- ◇ NOCERA INFERIORE  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51

## ◇ POLLA

- CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ SALERNO  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142
- EMILIA-ROMAGNA
- ◇ BOLOGNA  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F
- LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C
- EDINFORM S.a.s.  
Via Farini, 27
- ◇ CARPI  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ CESENA  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ FERRARA  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16/18
- ◇ FORLÌ  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51
- LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ MODENA  
LIBRERIA GOLJARDICA  
Via Emilia, 210
- ◇ PARMA  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ PIACENZA  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ RAVENNA  
LIBRERIA RINASCITA  
Via IV Novembre, 7
- ◇ REGGIO EMILIA  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ RIMINI  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## ◇ CARPI

- FRIGILI-VENEZIA GIULIA
- ◇ BORIZIA  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ TRIESTE  
LIBRERIA EDIZIONI LINT  
Via Romagna, 30
- LIBRERIA TERGESTI  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergeste)
- ◇ TRIESTE  
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F
- ◇ UDINE  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13
- LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## FRIGILI-VENEZIA GIULIA

- ◇ BORIZIA  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ TRIESTE  
LIBRERIA EDIZIONI LINT  
Via Romagna, 30
- LIBRERIA TERGESTI  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergeste)
- ◇ TRIESTE  
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F
- ◇ UDINE  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13
- LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ FROSINONE  
CARTOLIBRERIA LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ LATINA  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ RIETI  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 6
- ◇ ROMA  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
- LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Pretura Civile, piazzale Ciodio  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027
- LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 6/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99
- LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Magliore, 121
- CARTOLIBRERIA MASSACCESI  
Viale Manzoni, 53/C-D
- LIBRERIA MEDICINI  
Via Marcantonio Colonna, 60/70
- LIBRERIA DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà Lavoro, 124
- ◇ SCRA  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ TIVOLI  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Manelli, 10
- ◇ VITERBO  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5
- LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

## LIGURIA

- ◇ CHIARI  
CARTOLIBRERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ GENOVA  
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO  
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ IMPERIA  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Viale Mastioili, 43/A-45
- ◇ LA SPEZIA  
CARTOLIBRERIA CENTRALE  
Via dei Colli, 5
- ◇ SAVONA  
LIBRERIA IL LEGGIO  
Via Montanotte, 38/R

## LOMBARDIA

- ◇ BERGAMO  
LIBRERIA ANTICA E MODERNA  
LORENZELLI  
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ BRESSO  
CARTOLIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ BUSTO ARSIZIO  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORGANO  
Via Milano, 4
- ◇ COMO  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mantova, 15
- NANI LIBRI E CARTE  
Via Cairoli, 14
- ◇ CREMONA  
LIBRERIA DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ GALLARATE  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Piazza Risorgimento, 10
- LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ LECCO  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ LODI  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ MANTOVA  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ MILANO  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ MONZA  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapoli, 4
- ◇ PAVIA  
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI  
Palazzo dell'Università
- ◇ SONDRIO  
LIBRERIA ALESSO  
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

**MARCHE**

◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5/6  
◇ **ASCOLI PIENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8  
◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6  
◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCIHIGIANA  
Via Mameli, 34  
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOPILA  
Viale De Gasperi, 29

**MOLISE**

◇ **CAMPOBASSO**  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81/83  
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.  
Via Caprignone, 42-44

**PIEMONTE**

◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19  
◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
◇ **ASTI**  
LIBRERIA BORELLI  
Corso V. Alfieri, 254  
◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14  
◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10  
◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32  
◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17  
◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra

**PUGLIA**

◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16  
◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALCMAR  
Via P. Amedeo, 170/18  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16  
◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4  
◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14  
◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO  
Via Dante, 21  
◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmiroi, 30  
◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPINO  
Corso Manfredi, 126  
◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL CHIGNO  
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 220

**SARDEGNA**

◇ **ALGERO**  
LIBRERIA LOBRANO  
Via Sassari, 85  
◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32  
◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19  
◇ **SASSARI**  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11

**SICILIA**

◇ **ACIREALE**  
CARTOLIBRERIA BONANO  
Via Vittorio Emanuele, 184  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 9/10  
◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17  
◇ **ALGARO**  
LIBRERIA PIPITONE  
Viale Europa, 61  
◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111  
◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via O. Sella, 108/108.  
◇ **CATANIA**  
LIBRERIA ARLIA  
Via Vittorio Emanuele, 62  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Eina, 292  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56  
◇ **ENNA**  
LIBRERIA BUSCEMI  
Piazza Vittorio Emanuele, 19  
◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132/134  
◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**  
LIBRERIA CICALA INGIUGGIATO  
Via Villafermosa, 28  
LIBRERIA FORENSE  
Via Miquèda, 185  
LIBRERIA MERCURIO L.I.C.A.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15/19  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggiero Settimo, 37  
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO  
Viale Austria, 70  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Gallitelli, 225

◇ **RAGUSA**  
CARTOLIBRERIA GIGLIO  
Via IV Novembre, 39  
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 250  
◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Corlese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42  
◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA ALFANI  
Via Altan, 84/85R

LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22R  
LIBRERIA PIROLA -già Etruria-  
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**  
NUOVA LIBRERIA S.n.c.  
Via Mille, 6/A  
◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23/27  
LIBRERIA IL PENTAFOLLIO  
Via Firenze, 4/B  
◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45/47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37  
◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19  
◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13  
◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macalle, 3D  
◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricassoli, 25  
◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via Terme, 5/7  
◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

◇ **BOLZANO**  
LIBRERIA EUROPA  
Corso Italia, 6  
◇ **TRENTO**  
LIBRERIA-DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41  
◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vennucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53  
◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

◇ **CONEGLIANO**  
CARTOLERIA CANOVA  
Corso Mazzini, 7  
◇ **PADOVA**  
IL LIBRACCIO  
Via Perletto, 42  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114  
LIBRERIA DRAGHI-RANDI  
Via Cavour, 17/19.  
◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2  
◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmagliore, 31  
LIBRERIA BELLUCCI  
Viale Montefenera, 22/A  
◇ **VENEZIA**  
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.  
S. Marco 1889/B - Campo S. Fantin  
LIBRERIA GOLDONI  
Via S. Marco 4742/43  
◇ **VERONA**  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigeo, 43  
◇ **VIENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

- La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
  - presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 357.000</li> <li>- semestrale ..... L. 195.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 65.500</li> <li>- semestrale ..... L. 46.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 200.000</li> <li>- semestrale ..... L. 109.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 65.000</li> <li>- semestrale ..... L. 45.500</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 199.500</li> <li>- semestrale ..... L. 106.500</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 697.000</li> <li>- semestrale ..... L. 379.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per l'anno 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400

### Supplemento straordinario «Conio riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 7.250

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .....	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna .....	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive .....	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .....	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 336.000
Abbonamento semestrale .....	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.450

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disgiudicati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascella dal relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA  
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 3 0 0 2 9 0 9 5 \*

**L. 2.600**